

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

486° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
2 ^a - Giustizia	» 11
3 ^a - Affari esteri	» 28
4 ^a - Difesa	» 30
5 ^a - Bilancio	» 51
6 ^a - Finanze e tesoro	» 56
7 ^a - Istruzione	» 68
10 ^a - Industria	» 78
11 ^a - Lavoro	» 83
12 ^a - Igiene e sanità	» 88
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 91
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 92

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	Pag. 3
--	--------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 101
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	» 105
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	» 106
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 107
Per l'infanzia	» 109

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	Pag. 110
---	----------

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 113
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 126

CONVOCAZIONI	Pag. 127
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3106) *Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Prosegue la discussione generale, con l'intervento del senatore LE-
GNINI (*DS-U*), il quale osserva in primo luogo come i rilievi esposti dalle associazioni rappresentative degli inquilini, nell'audizione informale testé svolta, appaiano in larga misura fondati, in considerazione, tra l'altro, della limitata portata soggettiva del provvedimento, che non tiene conto dell'esigenza di applicare i benefici previsti anche ad altre categorie di inquilini che versano in condizioni disagiate, oltre a quelli di cui all'articolo 1 del testo in esame.

Appare poi improprio il ricorso allo strumento della concessione amministrativa mentre, per altro verso, non appare convincente la soluzione individuata con l'articolo 2, comma 2, del testo, laddove si prevede la possibilità di stipulare contratti di durata massima di diciotto mesi sulla base

di quanto previsto dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile, invece che far ricorso alle figure contrattuali transitorie previste dalla legge n. 431 del 1998.

È inoltre necessario rivedere la data di cui all'articolo 6, comma 1, entro il quale è previsto il termine ultimo per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, ed andrebbe poi previsto un contributo correlato alla durata del periodo di locazione, piuttosto che *una tantum*; inoltre, l'ambito oggettivo del provvedimento dovrebbe essere esteso agli sfratti successivi al 30 giugno scorso.

Tornando alla questione dell'ambito soggettivo dell'articolato, l'articolo 1 dovrebbe essere modificato prevedendo anche le famiglie monoredito e quelle che non hanno componenti stabilmente occupati. Da ultimo, è necessario far sì che le famiglie cui sono destinate le misure previste dal provvedimento non perdano i punteggi acquisiti in vista dell'assegnazione degli alloggi.

Il senatore MONCADA (*UDC*) esprime un giudizio sicuramente positivo sul provvedimento d'urgenza, il quale è sì perfettibile, ma rappresenta una sicura dimostrazione dell'impegno e della buona volontà del Governo in carica. Pertanto, l'articolato potrebbe essere lievemente emendato, prevedendo, tra l'altro, il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio alla data del 30 maggio o del 30 giugno del 2005, piuttosto che del 31 ottobre prossimo venturo. Inoltre, sarebbe forse preferibile lasciare ai comuni la gestione dei cosiddetti sportelli emergenza sfratti, anche in considerazione delle difficoltà in cui versano gli Istituti autonomi case popolari. Quanto poi ai benefici fiscali di cui all'articolo 3, comma 5, sembrerebbe più corretto non prevederli in favore dei proprietari che stipulano contratti liberi.

Conclude infine invitando il vice ministro Martinat a tener conto di tali osservazioni in vista di eventuali modifiche da apportare al provvedimento d'urgenza.

Il senatore BERGAMO (*UDC*) fa presente che il Gruppo *UDC* condivide largamente l'impostazione generale del provvedimento d'urgenza, dovendosi tener conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale in merito alle proroghe relative all'esecuzione delle procedure di rilascio degli immobili urbani per finita locazione. Peraltro, la previsione di un termine più ampio di quello previsto dall'articolo 6, comma 1, per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio appare compatibile con la sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 2004, in quanto il provvedimento d'urgenza delinea sostanzialmente un regime nuovo.

Mentre condivisibile appare la previsione del conferimento dei contributi direttamente ai proprietari, sarebbe invece opportuno modificare il testo così da evitare la perdita dei punteggi acquisiti ai fini dell'assegnazione degli alloggi, nonché allo scopo di tener conto degli sfratti disposti negli ultimi mesi. Infine, occorre far di tutto per evitare che la previsione

dei benefici di cui al provvedimento d'urgenza possa comportare un aumento incontrollato dei canoni di locazione.

Il senatore GASBARRI (*DS-U*) osserva innanzitutto che, ad avviso del Gruppo DS, l'ambito soggettivo del decreto-legge dovrebbe essere più ampio di quanto previsto dall'articolo 1, così da includervi tutte quelle famiglie che versano in situazioni di sicuro disagio socio-economico.

Assai discutibile è poi la decisione del Governo di utilizzare il provvedimento d'urgenza per condurre operazioni politiche, modificando la disciplina dettata dalla legge n. 431 del 1998. Pertanto, sarebbe quanto mai opportuno stralciare dall'articolato tutte le disposizioni sostanzialmente modificative della disciplina vigente in materia di locazioni, limitandosi in questa sede a fissare il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio ad una data sicuramente più lontana del 31 ottobre 2004, lasciando altresì ai comuni la gestione dei cosiddetti sportelli emergenza sfratti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

431^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE*

(3102) *Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Si procede alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 28 settembre, già illustrati, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il rispettivo parere.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) ritira l'emendamento 1.4. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1. e 1.2 sono accolti. L'emendamento 1.3 è dichiarato decaduto in assenza del proponente. È poi accolto l'emendamento x1.1 (già Tit. 1), riferito al testo del disegno di legge di conversione in legge.

La Commissione conviene quindi di conferire al presidente Pastore, relatore, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modificazione accolte, e a chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(3105) *Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Si procede alla votazione degli emendamenti al decreto-legge e al disegno di legge di conversione, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 28 settembre, già illustrati, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il rispettivo parere.

Il senatore FALCIER (*FI*) riferisce dell'orientamento del senatore Barelli, di ritirare l'emendamento 5.0.1, accogliendo l'invito rivoltogli dal relatore e dal rappresentante del Governo, e di convergere sull'emendamento 5.0.5, presentato dal relatore, di contenuto analogo.

In assenza del proponente, fa dunque proprio l'emendamento 5.0.1 e lo ritira.

Posti separatamente in votazione, sono quindi accolti gli emendamenti 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5.

È poi accolto l'emendamento x1.0.1, presentato dal Governo al testo del disegno di legge di conversione.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere di poter svolgere la relazione orale, con gli emendamenti accolti, nell'intesa che le proposte di modifica sulle quali la commissione bilancio dovesse esprimere un parere condizionato o contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, saranno conseguentemente, in tutto o in parte, riformulate o ritirate dallo stesso relatore.

(1283) BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli articoli 1, 2 e 3 del testo predisposto dal relatore per il disegno di legge in titolo, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 luglio.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di conferire al relatore Falcier il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo predisposto dal relatore e appena approvato.

Il PRESIDENTE preannuncia, quindi, che verificherà la disponibilità dei Gruppi parlamentari a consentire su una richiesta di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante, assumendo come testo da discutere quello appena definito, che ha ottenuto un parere di nulla osta da parte della commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata» (n. 406)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (*FI*) riferisce sullo schema di regolamento che il Governo ha presentato in applicazione dell'articolo 27, commi 8 e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per l'estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati. La posta elettronica costituisce una delle più diffuse applicazioni dell'internet, ma è attualmente sprovvista di valore giuridico: lo schema di provvedimento in esame intende appunto disciplinare l'uso della posta elettronica anche al fine di dotare di valore giuridico la trasmissione di documenti tramite strumenti informatici, sviluppando in tal modo le potenzialità dell'uso della firma elettronica, nel quale l'Italia è oggi all'avanguardia.

Si sofferma quindi sulle singole disposizioni in cui si articola lo schema di regolamento, illustrandone il contenuto; preannuncia, quindi, che proporrà alla Commissione di esprimere un parere favorevole su detto provvedimento, sottolineando l'importanza di raccomandare al Governo una particolare attenzione ai profili di individuazione dei gestori e alla riservatezza e tutela della *privacy* dell'utente.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore TIRELLI (*LP*) si associa alle considerazioni da ultimo formulate dal relatore, in particolare per quanto riguarda la questione dei gestori di posta elettronica certificata; passando a un esame nel dettaglio, segnala l'opportunità di specificare meglio, agli articoli 3 e 6, il concetto di «disponibilità all'indirizzo elettronico» ritenendo indispensabile garantire la certificazione di una effettiva disponibilità del documento da parte del destinatario, onde evitare possibili contestazioni, come peraltro segnalato nel parere del Consiglio di Stato. All'articolo 10 ritiene preferibile che la dizione «riferimento temporale» sia sostituita con quella di «marchatura temporale» di cui al DPCM 13 gennaio 2004 in tema di documenti informatici. Più delicati profili presenta la questione dell'individuazione dei gestori di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 12, per i quali il comma 6 di quell'articolo richiede soltanto la natura giuridica di società di capitali; a tale riguardo ritiene necessario che si pervenga all'individuazione di requisiti più specifici, analoghi a quelli previsti per i certificatori della firma elettronica o richiesti per l'attività bancaria; sottolinea come

tale modifica rappresenti, per il suo Gruppo, una condizione per l'espressione di un parere favorevole. Quanto, infine, alle certificazioni richieste ai privati che intendono esercitare l'attività di gestore considera necessario che l'attestazione concernente l'attitudine a rispettare le norme del regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 15 del regolamento stesso non sia limitata alla qualificazione del personale impiegato, secondo quanto previsto dal comma 5, lettera b) dell'articolo 12, ma debba riguardare tutti i requisiti richiesti.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), dopo aver lamentato l'assenza di un rappresentante del Governo, rileva l'opportunità dell'adozione del regolamento in esame, un adempimento necessario per assicurare piena operatività anche alla firma elettronica. Concorda inoltre con le considerazioni formulate dal senatore Tirelli, che evidenziano ancor più la particolare utilità della presenza del Governo nell'esame del provvedimento in titolo.

Il presidente PASTORE comunica che il ministro Stanca non è potuto intervenire nella seduta in corso per concomitanti impegni istituzionali e che ha peraltro manifestato la propria intenzione di seguire l'*iter* del provvedimento in esame. È parso opportuno consentire in ogni caso alla Commissione di iniziare l'esame del provvedimento, per avviare una prima riflessione.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) conviene sull'utilità di avviare l'esame del regolamento in titolo. Ricorda che quando nel 1998 si approvò il primo regolamento sulla firma digitale si pose la questione se affidare al mercato la gestione della firma digitale, previa definizione degli appositi requisiti dei gestori, ovvero se fosse preferibile che tale attività venisse svolta in regime di monopolio o da soggetti pubblici, si scelse di affidare tale servizio a società private, nella consapevolezza della maggiore facilità di imporre a soggetti privati – piuttosto che a enti pubblici – il rispetto di requisiti particolarmente stringenti. Tale opzione venne fatta inoltre in un contesto di decentramento delle funzioni amministrative, nell'ambito del quale alle pubbliche amministrazioni dovevano essere conservate le sole funzioni ritenute essenziali. L'articolo 12 del regolamento in esame ripete tale scelta, ma contraddittoriamente il successivo articolo 14 consente alle pubbliche amministrazioni di svolgere le attività di gestori di posta elettronica certificata. In proposito, ricorda che le società di certificazione digitale hanno avuto una mole di affari più limitata rispetto a quella attesa, dal momento che sono state introdotte solo forme di certificazione minore, che costituivano lo *standard* minimo previsto dalla direttiva europea. Al contrario, a suo avviso, il settore potrebbe registrare un grande sviluppo, a patto che non debba confrontarsi in un regime di concorrenza con omologhi centri di certificazione della pubblica amministrazione.

Si sofferma dunque sull'articolo 6, laddove è previsto che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata è rilasciata indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del destinatario.

Tale previsione, a suo giudizio, è imprudente, considerati i rilevanti effetti giuridici che scaturiscono dalla certificazione.

Il presidente PASTORE, in merito a quest'ultima osservazione, ricorda che quello delineato è un sistema dal quale discendono rischi e responsabilità solo per i soggetti che liberamente decidono di aderirvi e non produce effetti per tutti gli utilizzatori di posta elettronica.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) sottolinea la stretta connessione che si verifica nella materia in esame fra le questioni di natura tecnologica e quelle di carattere giuridico. Ritiene allora indispensabile la presenza del ministro Stanca per chiarire gli aspetti più controversi della disciplina.

Commentando l'articolo 6, osserva che alle giuste preoccupazioni avanzate dal senatore Bassanini si può ovviare prevedendo che la ricevuta sia rilasciata solo al momento dell'apertura del messaggio in posta elettronica certificata. Tuttavia, tale questione, come altre, deve essere valutata nella consapevolezza che la dimensione digitale rappresenta ormai un denominatore comune che tendenzialmente interessa settori sempre più ampi della società.

Sottolinea, inoltre, in riferimento all'articolo 5 dello schema di regolamento, che l'interoperabilità dei servizi e quindi anche dei *software* rappresenta ormai un punto fermo riconosciuto anche da importanti produttori di programmi proprietari, come *Microsoft*.

Infine, ritiene che il concreto avvio della certificazione digitale della posta elettronica indurrà effetti positivi per tutto il mercato delle firme digitali e, nel complesso, per lo sviluppo della comunicazione digitale all'interno della pubblica amministrazione.

Conclude, riservandosi di intervenire con ulteriori considerazioni dopo un attento studio del testo in esame, che – sottolinea – investe una materia tipicamente tecnica rispetto alla quale è auspicabile un approccio non partigiano da parte delle forze politiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

386^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, comma 1.

Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) il quale, illustrando gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1, si sofferma innanzitutto sull'emendamento 2.3 e sul conseguente 2.9 (ad esso connesso) volto ad espungere dal testo l'obbligo per

i candidati al concorso d'accesso in magistratura di indicare al momento della relativa domanda, tra la funzione giudicante e requirente, quella prescelta. L'emendamento 2.8 propone quindi che la nomina della Commissione di concorso debba essere preceduta dalla proposta vincolante del Consiglio superiore della magistratura. L'emendamento 2.15 risulta coerente con il dissenso già espresso a proposito dell'obbligo per i candidati di dichiarare preventivamente la funzione prescelta. L'emendamento 2.21 esprime la netta contrarietà alla previsione del superamento dei test di idoneità psico-attitudinali per i candidati, quale condizione per l'ammissione alle prove orali.

Illustrando l'emendamento 2.25, l'oratore giudica opportuna la modifica proposta poiché più rispondente alla individuazione di quei criteri inerenti alle qualità professionali che sono necessarie per la scelta del magistrato. Gli emendamenti 2.32, 2.35, 2.37, 2.42 sono volti invece a ridurre quella ispirazione di forte gerarchizzazione dell'ufficio di procura che è propria della riforma all'esame.

Il senatore Dalla Chiesa, dopo aver illustrato l'emendamento 2.66, si sofferma quindi brevemente sull'emendamento 2.69, ritenuto meritevole di accoglimento in quanto volto a determinare in numero di almeno cinque anni di esercizio delle funzioni requirenti quelli richiesti per poter partecipare a concorsi per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante. L'emendamento 2.74, al fine di salvaguardare il più possibile la cultura unitaria della giurisdizione del magistrato, propone una estensione della facoltà di passaggio da una funzione all'altra, prevedendosi che la stessa possa esercitarsi per non più di due volte, nel corso della carriera.

Dopo essersi soffermato succintamente sugli emendamenti 2.79, 2.82 e 2.88, illustra gli emendamenti 2.113 e 2.114 volti a rafforzare il ruolo del Consiglio superiore nella individuazione dei posti vacanti nelle diverse sedi giudiziarie, così come l'emendamento 2.117 propone per il medesimo Consiglio una più penetrante funzione di indirizzo.

L'emendamento 2.188 propone di escludere la facoltà concessa al Ministro della giustizia di impugnare delibere di conferimento o proroga di incarichi direttivi.

Dopo aver illustrato gli emendamenti 2.201, 2.202, 2.204 e 2.212, il senatore Dalla Chiesa si sofferma sugli emendamenti 2.229, 2.230, 2.232 e 2.239 tesi a delineare con maggiore nettezza il ruolo e la funzione di programmazione, di proposta e di indirizzo assegnati alla nuova figura di *manager* degli uffici giudiziari. Quanto alle disposizioni che regolano la nomina di questa nuova professionalità all'interno del sistema giudiziario, illustra gli emendamenti 2.234 e 2.235; il primo prevede che non sia il Ministro il detentore del relativo potere di nomina, bensì il capo dell'ufficio giudiziario previo concorso e relativa istituzione di un albo nazionale e ciò ad evitare non desiderate ingerenze del potere politico nella struttura organizzativa degli uffici e a garanzia di una più ampia e trasparente possibilità di scelta. Il secondo è volto ad attenuare comunque il potere di nomina del Ministro, prevedendo il concerto con il magistrato capo dell'ufficio.

Concludendo l'illustrazione degli emendamenti a sua firma, il senatore Dalla Chiesa sottolinea come questi, tutti indistintamente, perseguano l'obiettivo di assicurare un miglior servizio ai cittadini attraverso una magistratura alla quale si accede tramite una selezione che privilegi la qualità e la professionalità e una struttura non burocratizzata che, anche utilizzando figure manageriali, riesca ad assicurare efficienza e celerità.

Ha quindi la parola il senatore MARITATI (*DS-U*) per l'illustrazione degli emendamenti a sua firma. L'emendamento 2.56 è dettato dalla convinzione che sia necessario la permanenza di cinque anni nelle funzioni di secondo grado per potere accedere alle funzioni di legittimità e non soltanto di tre anni, come previsto dal testo in esame, garantendo questo maggiore lasso temporale più esperienza al magistrato. Con l'emendamento 2.94, si prospetta l'opportunità di stabilire in otto anni dal superamento del concorso per le funzioni di legittimità il limite per potere accedere, previo concorso per titoli, alle funzioni direttive. Quanto all'emendamento 2.198, esso, in considerazione della prevedibile difficoltà applicativa della riforma, suggerisce la necessità di assegnazione anche in posizione non direttiva e in soprannumero, dei magistrati con incarichi direttivi allo scadere dell'incarico stesso. Una più razionale composizione della commissione di esame alle funzioni direttive e semidirettive giudicanti è poi proposta con l'emendamento 2.208.

Il senatore Maritati passa poi all'illustrazione degli emendamenti 2.231, 2.236, 2.237, 2.238, 2.240 e 2.241, inerenti la proposta istituzione della figura del manager presso le maggiori corti di appello. A suo avviso la norma risulta criticabile in ragione del fatto che con essa si aggiunge un elemento di indebolimento della magistratura ulteriore rispetto a quelli già operanti nei confronti del Consiglio superiore della magistratura per effetto dell'eccesso di poteri conferiti al ministro in materia di nomine e di procedimenti disciplinari nonché della caratterizzazione in senso gerarchico propria della riforma dell'ordinamento. Per non parlare dei guasti probabili, in termini di conflittualità se non di paralisi, che la doppia dirigenza all'interno di un medesimo ufficio può comportare.

Ha poi la parola il senatore CALVI (*DS-U*), il quale dopo aver aggiunto la propria firma, illustra l'emendamento 2.72 con il quale si prevede che i magistrati che, pur avendo presentato domanda per il passaggio di funzioni, per mancanza di posti non abbiano potuto ottenerne l'accoglimento, siano abilitati a rinnovare la domanda stessa per i tre anni successivi. A suo avviso si tratta di un emendamento che si raccomanda per la sua razionalità e che, sicuramente, in altro contesto di rapporti parlamentari, non avrebbe potuto non incontrare il favore anche della maggioranza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA PER OGGI POMERIGGIO

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà ulteriormente a riunirsi alle ore 14 di oggi pomeriggio.

La seduta termina alle ore 9,40.

387^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(1262) *COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l'istituzione dell'assistente legale-giuridico*

(2457) *MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario*

(2629) *COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell'ordine giudiziario*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che nel corso della seduta saranno illustrati i rimanenti emendamenti al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, ad eccezione di quelli a firma del senatore Fassone, oggi assente.

Il senatore AYALA (DS-U) nell'illustrare l'emendamento 2.87 osserva come questo non persegua certo un intento ostruzionistico ma sia volto soltanto ad individuare diversamente gli aspiranti titolari di funzioni

direttive di primo grado, che al momento verrebbero riservate ai magistrati che abbiano superato il concorso per l'accesso alle funzioni di secondo grado, da almeno otto anni. L'emendamento propone di consentire l'accesso a dette funzioni, naturalmente previo concorso per titoli, ai magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni, favorendo in tal modo la possibilità che a ricoprire funzioni direttive siano magistrati dotati di una più articolata e completa esperienza.

Con l'emendamento 2.220 si propone invece di correggere il testo nella parte in cui prevede che i magistrati che rientrano in ruolo dopo un periodo di collocamento fuori ruolo debbano essere assegnati ad un distretto diverso da quello di provenienza. Ebbene, se la prescrizione può ritenersi validamente applicabile per i magistrati che svolgono funzioni di secondo grado, non altrettanto può dirsi, utilizzando il buon senso, per quelli di primo grado, essendo per questi ultimi sufficiente prevedere il ricollocamento in un circondario diverso.

Il senatore BOREA (*UDC*) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2, comma 1 osservando come in generale si tratti di proposte emendative motivate dall'esigenza di porre rimedio a quelle che ritiene essere state delle vere e proprie sviste più che errori che hanno determinato incongruenze all'interno del sistema delineato dalla riforma in titolo. Riferendosi all'emendamento 2.55, osserva che l'intervento di cui al numero 3) della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2 risponde all'esigenza di assicurare una regolamentazione più razionale rispetto a quella espressa dalla riforma con la citata disposizione. Appare infatti incongruo che l'accesso alle funzioni di legittimità possa essere consentito sulla base di un concorso per soli titoli ai magistrati con tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado quando poi invece si richiede un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, per i magistrati con diciotto anni di esercizio delle funzioni dall'ingresso in magistratura. Il concorso per titoli ed esami dovrebbe essere infatti più opportunamente riferito ai magistrati che esercitano da tre anni funzioni di secondo grado mentre il concorso per soli titoli dovrebbe essere previsto per gli altri.

Quanto all'emendamento 2.99, la proposta in esso contenuta mira ad escludere che i requisiti indicati al numero 17 della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 debbano essere richiesti anche per il conferimento delle funzioni semidirettive di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) della medesima lettera *h*). L'emendamento 2.187 è volto poi a circoscrivere nella procedura di conferimento degli incarichi direttivi l'obbligo del Consiglio superiore della magistratura di acquisire il parere del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, limitandolo ai soli casi in cui si tratti di funzioni direttive di secondo grado. Riferendosi quindi all'emendamento 2.191, il senatore Borea osserva altresì come appaia eccessiva e ingiustificata la previsione del parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione nell'ambito della procedura per il conferimento di incarichi semidirettivi. Quanto all'emendamento 2.226 ritiene opportuno che l'obbligo di rota-

zione decennale previsto dalla lettera *r*), comma 1 dell'articolo 2 non riguarda i magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

Il presidente Antonino CARUSO (*AN*), dopo aver ricordato che con riferimento all'articolo 2, comma 1 dovranno essere ancora illustrati gli emendamenti di cui il senatore Fassone è primo firmatario, dispone il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B**Art. 2.****2.3**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «e che i candidati debbano indicare», fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere il numero 4).

2.8

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: «previa delibera», con le seguenti: «su proposta vincolante».

2.9

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.15

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti».

2.21

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
_____**2.25**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «sono stati già dichiarati non idonei per tre volte», con le seguenti: «abbiano sostenuto per due volte le prove scritte del concorso con esito sfavorevole».
_____**2.32**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado».
_____**2.35**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado».
_____**2.37**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera e), numero 9), sopprimere le seguenti parole: «e di primo grado elevato».
_____**2.42**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità».

2.56

MARITATI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), numero 3), sostituire la parola: «tre», con la seguente: «cinque».

2.66

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «entro il terzo anno», con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, alle quali si viene necessariamente assegnati dopo l'espletamento del periodo di tirocinio».

2.69

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), numero 3), sostituire le parole: «entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio», con le seguenti: «decorsi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni requirenti».

2.72

BRUTTI Massimo, MARITATI, FASSONE, CALVI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis. coloro che, avendo presentato rituale domanda per il passaggio di funzioni, non abbiano potuto ottenerne l'accoglimento per difetto di posti vacanti nella funzione richiesta, possano rinnovare la domanda, senza altri oneri, per i tre anni successivi;».

2.74

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 6) con il seguente:

«6. non consentire più di due passaggi dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, nel corso dell'intera carriera del magistrato».

2.79

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 8).***2.82**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 10).***2.86**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 13).***2.88**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 14).***2.94**

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), ai numeri 15) e 16), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «otto».

2.113

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera l), numero 2), sopprimere le parole: «ove possibile».

2.114

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera l), numero 2), sostituire le parole da: «ove possibile» «fino alla fine della lettera con le seguenti: «all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1)».

2.177

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera l), numero 11), dopo le parole: «sulla base di criteri oggettivi e predeterminati», aggiungere le seguenti: «sulla base di deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura».

2.188

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera m), numero 1), sostituire le parole da: «Il Ministro della giustizia sia legittimato», fino alla fine del periodo con le seguenti: «È esclusa la legittimazione del Ministro della giustizia all'impugnazione delle delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi».

2.198

MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numeri 5) ed 8), dopo le parole: «di originaria provenienza», inserire le parole: «anche il soprannumero, da riassorbirsi per effetto di successive vacanze».

2.201

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 6).

2.202

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 7).

2.204

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 8).

2.208

MARITATI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, lettera m), numero 9), sostituire le parole: «da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni di legittimità», con le parole: «da un magistrato che eserciti le funzioni di legittimità, da due a quattro magistrati che esercitino funzioni direttive da almeno tre anni».

2.212

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera m), numero 11) sopprimere le parole da: «fermo restando il possesso», fino alla fine.

2.229

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole da: «in coerenza» fino ad: «attività» con le seguenti: «, il potere di proporre, all'inizio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell'ufficio la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse, nonché il potere di segnalare e proporre al magistrato capo dell'ufficio gli opportuni provvedimenti nel caso di rilevate inefficienze dell'ufficio giudiziario,».

2.230

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera s), numero 3), sostituire le parole: «con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio» con le seguenti: «con gli indirizzi del Segretario Generale di cui alla lettera t)».

Conseguentemente, sostituire la lettera t) con la seguente:

t) prevedere che presso ogni Distretto di Corte di Appello sia istituita la figura del Segretario generale, cui è affidata la direzione dei servizi di segreteria e il potere di promuovere i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici. Ai dirigenti con funzioni di Segretario Generale rispondono direttamente tutti i Dirigenti Capo degli uffici di cancelleria o segreteria. Ai dirigenti con funzioni di Segretario Generale competono anche, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti attribuzioni:

a) sovrintendono all'andamento di tutti gli uffici che compongono la struttura amministrativa;

b) propongono al Magistrato capo dell'ufficio giudiziario la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie;

c) esercitano oltre ai poteri direttamente attribuiti per legge, i poteri delegati dai presidenti del Distretto di Corte di Appello, entro i limiti di valore o di materia da questi fissati con atto generale;

d) svolgono funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sugli uffici sottordinati nell'ambito delle strutture alle quali sono preposti;

e) provvedono all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura degli uffici al pubblico, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali.

2.231

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

2.232

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo» con le seguenti: «presso ciascun distretto di Corte di Appello».

2.234

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera t), numero 1), sostituire le parole: «nominato dal Ministro della giustizia» con le seguenti: «nominato dal magistrato capo dell'ufficio giudiziario tra gli iscritti a un apposito Albo nazionale, cui si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare candidati in possesso di diploma di laurea almeno quadriennale in discipline giuridiche ed economiche e che siano in possesso dell'abilitazione della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione».

2.235

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera t), numero 1), dopo le parole: «nominato dal Ministro della giustizia» inserire le seguenti: «di concerto con il magistrato capo dell'ufficio giudiziario».

2.236

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole: «, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo,»

2.237

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), al numero 1), sopprimere le parole da: «, nonchè di pianificare il loro utilizzo» fino alla fine.

2.238

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), al numero 1), dopo le parole: «tra i cittadini e la giustizia» aggiungere le seguenti: «, con esclusione di ogni e qualsivoglia compito di direzione dell'attività degli organi di polizia giudiziaria, che resta esclusivamente affidato a personale appartenente all'ordine giudiziario».

2.239

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere il seguente periodo: «; sia attribuito, inoltre, al direttore tecnico il potere di proporre, all'inizio di ogni anno giudiziario, al magistrato capo dell'ufficio la programmazione temporale delle udienze e delle altre attività giudiziarie, al fine di realizzare il più efficiente svolgimento delle stesse; gli sia attribuito, infine, il potere di segnalazione e di proposta al magistrato capo dell'ufficio degli opportuni provvedimenti, nel caso di funzionamento non efficiente dell'ufficio giudiziario».

2.240

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo altresì che in caso di conflitto tra il direttore tecnico e personale appartenente all'ordine giudiziario sulle modalità di impiego e di utilizzo delle risorse umane e strumentali degli uffici giudicanti e requisiti, la questione sia risolta dal Consiglio superiore della magistratura che con propria deliberazione attribuisca caso per caso la competenza all'uno o all'altro organo».

2.241

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera t), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedendo comunque l'obbligo per il direttore tecnico di coordinare la propria attività con quella di natura specificamente giurisdizionale demandata al magistrato capo dell'ufficio».

2.55

BOREA

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) che, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistrature, previo concorso per titoli, ovvero dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, possano essere svolte funzioni di legittimità».

2.87

AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, CALVI, ZANCAN

Al comma 1, lettera h), ai numeri 13) e 14), sostituire le parole: «di secondo grado da almeno otto anni», con le seguenti: «di legittimità da almeno cinque anni».

2.99

BOREA

Al comma 1, lettera h), al numero 17), sopprimere i numeri: «7, 8, 9 e 10».

2.187

BOREA

Al comma 1, lettera m), numero 1), dopo le parole: «e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione», inserire le seguenti: «qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado».

2.191

BOREA

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: «dei Consigli giudiziari», sopprimere le parole: «e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

2.220

AYALA, FASSONE, CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da. «appartenente ad un distretto diverso», sino a: «è stato eletto», con le seguenti: «in un circondario diverso se esercitava una funzione di primo grado, o in distretto diverso se esercitava una funzione di secondo grado».

2.226

BOREA

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, la seguente frase: «prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

200^a Seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA***Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.**La seduta inizia alle ore 14,35.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PROVERA avverte che è stata autorizzata la pubblicità dei lavori della seduta odierna mediante trasmissione televisiva attraverso il canale satellitare del Senato. La pubblicità dei lavori sarà inoltre assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA

Il PRESIDENTE avverte che dell'odierna seduta è stata disposta in via sperimentale la resocontazione stenografica.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla riforma dell'ONU**

Il ministro Franco FRATTINI rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono poi nell'ordine, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore PROVERA (*LP*), il senatore OCCHETTO (*Misto-LGU*), il senatore ANDREOTTI (*Aut*), il senatore Franco DANIELI (*Mar-DL-U*), il senatore SERVELLO (*AN*), il senatore TONINI (*DS-U*), il senatore FORLANI (*UDC*), il senatore MARINO (*Misto-Com*), il senatore PIANETTA (*FI*) e il senatore BOCO (*Verdi-U*).

Replica quindi il ministro Franco FRATTINI.

Il presidente PROVERA ringrazia il Ministro e rinvia il seguito del dibattito sulle odierne comunicazioni ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

138^a Seduta*Presidenza del Presidente***CONTESTABILE***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.**La seduta inizia alle ore 15,15.***AFFARE ASSEGNATO****Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione (*Doc. XXIV, n.13*))

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno scorso, allorché aveva riferito il relatore Zorzoli, ed erano state contestualmente presentate due proposte di risoluzione a firma, rispettivamente, dello stesso relatore e dei senatori Pascarella, Nieddu, Stanisci e Manzella.

Il presidente CONTESTABILE, rende noto che erano nel frattempo pervenute due ulteriori proposte di risoluzione da parte dei senatori Meleleo e Grillotti e del senatore Palombo. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il relatore ZORZOLI (*FI*) osserva che, a parte la proposta di risoluzione presentata dai senatori Meleleo e Grillotti, forse vincolante per il Governo in maniera eccessiva nelle sue conclusioni, le altre ipotesi sottoposte all'esame della Commissione presentano degli indubbi caratteri di omogeneità. Propone quindi alla Commissione, stante la sostanziale identità di contenuto tra la proposta a sua firma e quella presentata dai senatori Pascarella, Nieddu, Stanisci e Manzella, una nuova bozza di risoluzione che recepisce la seconda conclusione della bozza presentata dal senatore Palombo, nella quale si sollecita il ministero della Difesa ad adottare criteri univoci fra tutte le Forze armate nell'individuazione degli alloggi da alienare.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) rileva brevemente che anche la terza conclusione cui perviene il senatore Palombo nella propria proposta di risoluzione meriterebbe di essere presa in adeguata considerazione.

Concorda il relatore ZORZOLI (*FI*) ed ipotizza pertanto di modificare ulteriormente la bozza di risoluzione poc'anzi illustrata, ed inserendo tuttavia il terzo punto conclusivo di cui alla proposta del senatore Palombo nella parte del dispositivo relativa ai visto ed i considerando.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) si sofferma brevemente sui contenuti di cui alla bozza di risoluzione a firma sua e del senatore Meleleo, osservando che essa si prefiggeva lo scopo di ricondurre l'operato delle Forze armate a quanto prescritto nell'ultima legge finanziaria circa l'alienazione degli alloggi non adiacenti alle caserme.

Appreziate le circostanze, dichiara tuttavia di ritirare la proposta di risoluzione a sua firma.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore ZORZOLI, rimarcando la validità della proposta di risoluzione da lui formulata nella presente seduta, la quale, stante anche l'imminente inizio della sessione di bilancio, rappresenta a suo avviso un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di salvaguardare il patrimonio abitativo della Difesa e di consentire al Governo un certo margine di discrezionalità a fronte della delicata situazione del bilancio dello Stato.

Replica anche il sottosegretario CICU, esprimendo, a nome del Governo, l'avviso favorevole sulla bozza di risoluzione da ultimo presentata dal relatore.

Il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la nuova proposta di risoluzione presentata dal relatore Zorzoli nell'odierna seduta, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In ragione delle recenti nuove nomine ai vertici delle Forze armate, il senatore MANFREDI (*FI*) pone l'accento sull'opportunità di udire i capi di Stato maggiore delle Forze armate il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e il Segretario Generale della Difesa.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) osserva che tale ciclo di audizioni, pienamente condivisibile potrebbe essere integrato con la convocazione dei vertici della Protezione civile e dei Vigili del fuoco in relazione alla delicata tematica della difesa civile e in particolare in ordine ad attac-

chi nucleari, chimici e batteriologici; tematica, sulla quale sarebbe opportuno acquisire importanti elementi conoscitivi.

Il presidente CONTESTABILE osserva che la tematica evocata dal senatore Pascarella potrebbe comunque trovare il debito approfondimento nell'ambito dell'audizione dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, senza correre il rischio di invadere la competenza di altre Commissioni convocando rappresentanti di enti che non dipendono strutturalmente dal Ministero della Difesa.

Il senatore MANFREDI osserva adesivamente che la Protezione civile ed i Vigili del fuoco non sono organismi che dipendono dal Ministero della Difesa. Un'eventuale audizione dei loro vertici potrebbe quindi fuoriuscire dall'ambito della competenza specifica della Commissione.

Ad avviso del senatore ZORZOLI, invece, la Commissione Difesa potrebbe avere comunque titolo a procedere all'audizione di rappresentanti della Protezione civile e dei Vigili del fuoco e in relazione agli aspetti di collaborazione con le Forze armate.

Interviene brevemente il senatore PALOMBO (AN), proponendo alla Commissione di valutare l'opportunità di procedere a due cicli di audizioni separate dei vertici militari e di quelli civili.

Il senatore PASCARELLA osserva che il tema della difesa civile in relazione a possibili attacchi nucleari, chimici e batteriologici è particolarmente sentito dall'opinione pubblica. Considerato che reparti della Protezione civile e dei vigili del fuoco compiono continue esercitazioni in relazione a ciò, sarebbe a suo avviso assai utile acquisire i necessari elementi conoscitivi in merito.

Il presidente CONTESTABILE rileva che sarebbe a questo punto più opportuno procedere all'audizione dei responsabili della struttura militare avente lo specifico compito di far fronte ad attacchi non convenzionali. Le audizioni di membri della Protezione civile e dei Vigili del fuoco potranno comunque avere luogo in via residuale e sempre nell'ambito delle competenze specifiche della Commissione Difesa.

IN SEDE DELIBERANTE

(1430) NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212

(2866) Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 22 settembre scorso.

Il senatore GUBERT (*UDC*) aggiunge la propria firma e dà per illustrati gli emendamenti 7.2, 7.0.1 ed 8.1.

Sulle suddette proposte emendative aggiungono parimenti la propria firma i senatori PALOMBO, FORCIERI, NIEDDU e BEDIN.

La Commissione procede all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Il presidente CONTESTABILE ricorda che la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il relatore MANFREDI (*FI*) rileva che il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio sull'emendamento 5.1, recante la propria firma, è originato esclusivamente dall'assenza di una relazione formale sull'invarianza degli oneri. Propone alla Commissione di procedere al temporaneo accantonamento dell'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, allo scopo di consentire al Governo di predisporre una relazione tecnica in presenza della quale la Commissione Bilancio potrebbe eventualmente rivalutare in senso favorevole la proposta emendativa in questione.

Il presidente CONTESTABILE osserva che il temporaneo accantonamento dell'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti potrebbe determinare un eccessivo protrarsi dell'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario CICU si associa invece alle osservazioni poc'anzi formulate dal relatore.

Il senatore ZORZOLI (*FI*) osserva incidentalmente che, qualora la Commissione optasse per l'accantonamento dell'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate, la relazione tecnica sull'emendamento 5.1 dovrebbe pervenire alla Commissione Bilancio prima dell'inizio in Senato della sessione di Bilancio, pena un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) osserva che, qualora non si procedesse all'approvazione dell'emendamento 5.1, il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno sarebbe sostanzialmente svuotato di gran parte dei suoi contenuti.

La Commissione delibera il temporaneo accantonamento dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti. Successivamente, sono posti ai voti ed approvati gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 (Nuovo testo) e l'articolo 6 nel suo complesso, al quale non erano state presentate proposte di modifica.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 7, e delle relative proposte emendative.

È posto ai voti ed approvato l'emendamento 7.1.

Il relatore MANFREDI (*FI*) ed il sottosegretario CICU esprimono parere contrario sull'emendamento 7.2, in quanto connesso con i successivi, preclusi dal parere ostativo della commissione Bilancio

Sull'emendamento 7.2 interviene il senatore NIEDDU (*DS-U*), osservando che esso si collega strettamente con i successivi 7.0.1 e 8.1. In particolare, l'insieme di queste proposte modificative mira a far fronte ad una gravissima sperequazione a danno degli ufficiali dell'Arma trasporti e materiali: a questi soggetti, infatti, la riforma del 1997 non conferiva le stesse possibilità di carriera degli altri ufficiali dell'esercito. Il disegno di legge n. 2866, a suo avviso, tende ad aggravare la sostanziale emarginazione di questa importante categoria di ufficiali, i quali, al pari degli altri, provengono dall'accademia militare e, a differenza degli altri ed in ragione del loro specifico ruolo, sono in possesso di un diploma di laurea in ingegneria. L'oratore prosegue il suo ragionamento osservando che molti degli ufficiali provenienti dall'Arma trasporti e materiali hanno rivestito importanti incarichi all'interno delle Forze armate. In conclusione la tematica sottesa a queste proposte emendative è quindi, a suo avviso, da non sottovalutare, e, sotto questo aspetto, il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio non può che destare un notevole stupore.

Il presidente CONTESTABILE rileva che, stante il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio, gli emendamenti citati dal senatore Nieddu potrebbero essere riformulati in un apposito ordine del giorno.

Il senatore GUBERT (*UDC*) osserva che gli emendamenti 7.2, 7.0.1 e 8.1 mirano a far fronte ad una sostanziale situazione di ingiustizia che colpisce una determinata categoria di ufficiali. Peraltro, gli oneri ad essi sottesi non sembrerebbero essere particolarmente elevati. Sarebbe pertanto opportuno sospendere l'esame del provvedimento in titolo per procedere, eventualmente, alla formulazione di una relazione tecnica tale da indurre la Commissione Bilancio a rivedere le proprie posizioni ed a pronunciarsi in senso favorevole.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) rileva che le obiezioni formulate dalla Commissione Bilancio, pur se corrette da un punto di vista formale, non sono assolutamente condivisibili nella loro sostanza.

Il relatore MANFREDI (*FI*) osserva che il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente rappresenta in ogni caso un limite oggettivo dal quale non si può prescindere. A suo avviso, tuttavia, sarebbe opportuno accantonare quegli emendamenti e che il Governo si adoperasse

a reperire i fondi necessari a sanare tale discriminazione, compatibilmente con le risorse disponibili, perché le rivendicazioni degli ufficiali appaiano legittime.

Ad avviso del senatore PALOMBO (*AN*), l'Arma dei trasporti e materiali rappresenta una delle colonne portanti dell'Esercito. Un eventuale ordine del giorno che recepisce i contenuti degli emendamenti citati non dovrebbe quindi assolutamente rimanere lettera morta.

Il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI*) rimarca l'opportunità di adoperarsi, eventualmente con l'ausilio del Governo, affinché si possano ricreare le condizioni tali da indurre la Commissione Bilancio a riconsiderare l'avviso contrario espresso nel proprio parere.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che, allo stato dei fatti, esiste una gravissima forma di discriminazione a danno di un'importante categoria di ufficiali. In ragione di ciò, sarebbe quanto mai opportuna una sospensione dell'esame del disegno di legge n. 2866, allo scopo di valutare la questione in maniera ponderata.

Il sottosegretario CICU osserva che, pur risultando le argomentazioni degli intervenuti obiettivamente fondate, la materia da essi evocata appare particolarmente complessa, tale quindi da essere affrontata e discussa separatamente dal disegno di legge n. 2866 e nella sua globalità (ossia con riferimento agli ufficiali di tutte le Forze armate e non del solo Esercito). Il Governo, prosegue l'oratore, è in ogni caso disponibile a prendere in considerazione un eventuale ordine del giorno in cui si invita l'esecutivo a rivedere l'intera materia.

Il senatore GUBERT (*UDC*) rimarca la necessità di una opportuna pausa riflessiva, allo scopo di poter meglio valutare una tematica così delicata ed importante.

Replica brevemente il presidente CONTESTABILE, ponendo l'accento sull'opportunità di non far subire all'*iter* del disegno di legge in titolo ingiustificati rallentamenti.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che si potrebbe innanzitutto precedere a sanare le sperequazioni a danno degli ufficiali dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito, che potrebbe eventualmente costituire la base per una riforma di carattere più generale.

Alle osservazioni formulate dal senatore Bedin si associa il senatore BISCARDINI (*Misto-SDI*).

Il senatore ZORZOLI (*FI*) concorda invece con le posizioni del Governo. Peraltro, una riforma di carattere generale potrebbe sanare eventuali situazioni sperequative in tutte le Forze armate.

Replica il senatore NIEDDU (*DS-U*), osservando che l'articolo 7 del disegno di legge n. 2866 riguarda esclusivamente gli ufficiali dell'esercito. Pertanto, non appare contraddittorio intervenire con proposte modificative che hanno a riguardo esclusivamente gli ufficiali di questa forza armata.

Il senatore GUBERT (*UDC*) sottolinea ulteriormente la necessità di approfondire debitamente la tematica evocata nel dibattito.

Prima di procedere alla votazione dell'emendamento 7.2., il senatore BEDIN chiede la verifica del numero legale.

Il presidente CONTESTABILE costata che la Commissione non è in numero legale per deliberare. In ragione di ciò, ed apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione congiunta alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

**NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE PREDISPOSTA
DAL RELATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50,
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SULL'AFFARE RE-
LATIVO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADIBITO
AD USO ABITATIVO DELLA DIFESA, ACCOLTA
DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Difesa del Senato della Repubblica;

considerato che:

con la legge 24 novembre 2003, n. 236 si è consentita l'alienazione, attraverso il metodo della cartolarizzazione, degli alloggi di servizio della Difesa non ubicati nelle infrastrutture militari o in quelle ad operativamente connesse;

il ministero della Difesa, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, sta procedendo alla definizione degli atti normali di transito delle unità alloggiative definite dall'art. 26, comma 11-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge del 24 novembre 2003, n. 326,

tenuto conto che:

appare di fondamentale importanza tutelare e salvaguardare le famiglie con reddito mediobasso come, peraltro, già previsto dalla legge n. 410/2001, e che il Governo deve adottare ogni possibile azione economica e legislativa, per soddisfare le crescenti esigenze alloggiative del personale militare professionista, allo scopo di garantirgli nella sede di impiego, la disponibilità di un alloggio funzionale che assicuri un'adeguata qualità della vita dei militari e delle loro famiglie,

ritiene:

che le autorità preposte debbano esaminare e valutare la possibilità di salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti che si trovano in condizioni di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi, nei limiti consentiti dalle norme, la possibilità di rimanere negli alloggi, e che il ministero della Difesa deve adottare criteri univoci fra tutte le Forze armate nella individuazione degli alloggi da alienare, avuto riguardo alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE PREDISPOSTA DAI SENATORI MELELEO E GRILLOTTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SULL'AFFARE RELATIVO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE ADIBITO AD USO ABITATIVO DELLA DIFESA

La Commissione Difesa del Senato della Repubblica:

premessi che:

nel corso della audizione del Direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della Difesa presso la Commissione Difesa della Camera avvenuta in data 11 dicembre 2002, è stato riferito che gli alloggi occupati, alla data del 31 dicembre 2001, da personale «*sine titulo*» ammontava a 4.499;

considerato che:

ai fini della valorizzazione del patrimonio alloggiativi della Difesa, con la legge 24 novembre 2003, n. 326, comma 11-*quater*, è stata prevista l'alienazione degli alloggi di cui alla legge 497/78 «non ubicati nelle infrastrutture militari e se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio (*omissis*)» ed occupati da personale con titolo scaduto:

allo scopo di soddisfare l'esigenza primaria della mobilità del personale militare, la citata legge 326/03 ha previsto, articolo 26, comma 11-*sexies*, la riassegnazione per l'anno 2004 della somma di 20 milioni di euro da destinare al pagamento dei canoni di affitto di eguale numero di alloggi alienati, come in premessa,

il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sta procedendo alla definizione degli atti formali di transito delle unità alloggiative definite dall'articolo 26, comma 11-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 326/2003,

tenuto conto che:

appare di fondamentale importanza tutelare e salvaguardare le famiglie con reddito medio-basso, in particolare le vedove e i pensionati come, peraltro, già previsto dalle norme legislative vigenti,

ritiene:

1. che le autorità preposte debbano esaminare e valutare la possibilità di salvaguardare dal processo di vendita forzoso le famiglie di utenti

che si trovano in condizione di difficoltà e non possono aderire alle condizioni di vendita proposte, garantendo agli stessi, nei limiti consentiti dalle norme, la possibilità di permanere negli alloggi con rapporto di natura locatizia;

2. che per la individuazione degli alloggi da alienare, nel rispetto della legge 326/2003, venga prevista la alienazione di tutti gli alloggi occupati da utenti «*sine titulo*» ubicati fisicamente all'esterno delle infrastrutture militari e vengano preventivamente identificati sul previsto decreto del Ministero della Difesa, in maniera non discrezionale e comune a tutte le Forze Armate, i criteri che stabiliscono per gli alloggi ubicati all'interno delle infrastrutture militari le specifiche condizioni per ritenere questi ultimi, singolarmente, caso per caso, posti al diretto e funzionale servizio svolto nella stessa infrastruttura che li contiene;

3. che per gli alloggi considerati non alienabili siano sospesi i recuperi forzosi relativi a nuclei familiari i cui membri non risultino assegnatari, usufruttuari o proprietari di abitazione nel comune di residenza. Rimanga altresì pienamente intatta fino alla conclusione del processo di vendita previsto dalla legge sulla cartolarizzazione la validità della lettera *m*) di cui alla risoluzione n. 7.00261 approvata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio dagli o.d.g. n. 914738/3 a firma Ascierio ed altri, n. 9/4738/6 a firma Pisa ed altri, n. 9/4738/97 a firma Coronella, accolti dal Governo nella seduta 449 del 1° aprile 2004;

4. che nell'applicazione della lettera *c*) della legge 326/2003, quale causa di esclusione dalla vendita, sia pienamente rispettata la interpretazione data con l'o.d.g. n. 9/4447/149 a firma Gioacchino Alfano, accolto dal Governo, nella seduta n. 369 del 19 novembre 2003 della Camera dei deputati.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE PREDISPOSTA DAL SENATORE PALOMBO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SULL'AFFARE RELATIVO AL PATRIMONIO DELLA IMMOBILIARE ADIBITO AD USO ABITATIVO DELLA DIFESA

La Commissione Difesa del Senato della Repubblica:

considerato che:

la legge 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto l'alienazione, con il metodo della cartolarizzazione, di parte degli alloggi del Ministero della difesa;

il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sta procedendo alla definizione degli atti formali di transito delle unità abitative definite dall'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326;

la legge del 23 agosto 2004, n. 226, recante la sospensione anticipata della leva, completa il processo di totale professionalizzazione delle Forze armate;

tenuto conto che appare di fondamentale importanza tutelare e salvaguardare le famiglie con redditi medio-basso, come peraltro già previsto dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare,

ritiene che:

il Governo debba salvaguardare in conformità alle norme vigenti, nel corso del processo di vendita, gli utenti che si trovino in condizioni di disagio economico e familiare;

il Ministero della difesa debba adottare criteri univoci fra tutte le Forze armate nella individuazione degli alloggi da alienare, avuto riguardo alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata;

il Governo debba adottare ogni possibile azione economica e legislativa, per soddisfare le crescenti esigenze alloggiative del personale militare professionista, allo scopo di garantirgli nella sede di impiego, la disponibilità di un alloggio funzionale che assicuri un'adeguata qualità della vita dei militari e delle loro famiglie;

il Ministero della difesa debba procedere a recuperare gli alloggi non soggetti a cartolarizzazione ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326, per assicurare la mobilità del personale in servizio secondo le norme vigenti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2866**Art. 5.****5.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 5 con i seguenti:

«Art. 5. - (Aggiunta dell'articolo 60-bis al decreto legislativo 30 dicembre 1977, n. 490, e successive modificazioni). - 1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 60-bis.

(Avanzamento. Modifiche del regime transitorio)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e 2-bis, 61, comma 3, 62, comma 5 e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno 2009.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009".

"Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). - 1. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 4, le parole "fino al 2005", sono sostituite con le seguenti "fino al 2004";

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dell'anno 2005 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.";

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4, non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d)"».

5.2

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «limitatamente all'avanzamento dei tenenti colonnelli» con le parole: «relativamente all'avanzamento dei capitani e dei tenenti colonnelli».

5.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni)

1. All'articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, in corrispondenza degli alinea relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole "i colonnelli" sono inserite le seguenti: "già valutati e quelli"».

5.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-quater.

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando"».

5.0.3 (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-quinquies.

(Aggiunta dell'articolo 2-bis alla legge 27 febbraio 1989 n. 79)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989 n. 79 è aggiunto il seguente:

"Art 2-bis. - 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio è esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall'obbligo di apposizione sul certificato di viaggio, dei visti di arrivo e di partenza.

2. L'amministrazione, nell'ambito delle risorse già previste in bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della località di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell'autovettura di proprietà, con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.

3. Fermi restando il principio dell'invarianza della spesa di cui al comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di missione,

al personale di cui al comma 1 è altresì riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute:

a) da parte dell'accompagnatore spettante in relazione allo stato dell'handicap sofferto per l'alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;

b) per l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap sofferto;

c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella località di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici"».

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "maggior generale" sono sostituite dalle parole "generale di divisione" e le parole "brigadier generale" sono sostituite dalle parole "generale di brigata".

1-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "maggior generali" sono sostituite dalle parole "generali di divisione". Al comma 3 del medesimo articolo le parole "tenenti generali" sono sostituite dalle parole "generali di corpo d'armata"».

7.2

MELELEO, GUBERT, PALOMBO, FORCIERI, NIEDDU, BEDIN

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali delle armi dell'Esercito)».

7.0.1

MELELEO, GUBERT, PALOMBO, FORCIERI, NIEDDU, BEDIN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli normale e speciale dell'arma dei trasporti e dei materiali confluiscono nei rispettivi ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione dell'Esercito».

Art. 8.**8.1**

MELELEO, GUBERT, PALOMBO, FORCIERI, NIEDDU, BEDIN

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. - *(Eliminazione dei quadri II e VII e sostituzione dei quadri I, III, IV, V, VI e IX della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).* – 1. I quadri I, III, IV, V, VI e IX della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono sostituiti dai rispettivi quadri di cui all'allegato A della presente legge, in relazione alla confluenza dei ruoli normale e speciale dell'arma dei trasporti e dei materiali nei corrispondenti ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissione dell'esercito; con decreto del Ministro della difesa saranno unificati i ruoli nel rispetto della legislazione vigente.

2. I quadri II e VII della tabella I allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni sono abrogati».

Conseguentemente, all'allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

1) i quadri I e VI sono sostituiti dai seguenti:

Allegato a

<< AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE >>

Tabella I: ESERCITO

Quadro I: Ruolo normale delle Armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Promozione ad anzianità	Requisiti minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	anzianità		Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Generale di Corpo d'Armata	24 a	
Generale di Divisione	50	scelta	3	
Generale di Brigata	138	scelta	2	3 o 4 b	
Colonnello	635	scelta	4	8 o 9	
Tenente Colonnello	944	scelta	4 d 6 e 13 f	...	1 anno di comando di battaglione o di gruppo nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente	19 o 21 c	
Maggiore	451	anzianità	7	4	24 o 25 b 37 o 38 h 17 o 19 i	
Capitano	992	scelta anzianità	7	10	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente	101 j	
Tenente	655	anzianità	...	5	2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente	
Sottotenente	...	anzianità	...	2	Superare gli esami prescritti	...	

a Nell'organico è compreso il grado di Generale in servizio permanentemente effettivo
 b Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 4 promozioni il quinto anno.
 c Ciclo di 5 anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 21 promozioni il secondo e quarto anno.
 d I aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli avanti 4 e 5 anni di anzianità di grado.
 e II aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli avanti 6, 7 ed 8 anni di anzianità di grado.
 f III aliquota di valutazione: comprende i Tenenti Colonnelli avanti anzianità di grado pari o superiore a 13 anni.
 g Promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.
 h Ciclo di 2 anni: 37 promozioni il primo anno; 38 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.
 i Ciclo di 5 anni: 17 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 19 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai Tenenti Colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.
 j Ciclo di 2 anni: 101 promozioni il primo anno.

Allegato b

<< AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE >>

Tabella I: ESERCITO

Quadro VI: Ruolo speciale delle Armi

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima richiesti per		Requisiti minimi richiesti per la valutazione			Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, Servizio	Imbarco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Colonnello	142	
Tenente Colonnello	1104	scelta	7	...	3 anni di servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del ministero o nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente	28 o 29 a	
Maggiore	930	anzianità	...	5	
Capitano	1799	scelta anzianità	8	11	In via prioritaria, 2 anni di comando di unità a livello compagnia nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente, anche se compiuto tutto o in parte nel grado inferiore. In via subordinata, 4 anni di servizio nell'area tecnico-operativa nell'organizzazione centrale dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente	166	
Tenente	1262	anzianità	...	6	2 anni di servizio presso enti o comandi o reparti nell'area tecnico-operativa o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado inferiore o incarico equipollente.	
Sottotenente	438	anzianità	...	2	Superare il corso applicativo	...	

a Ciclo di 5 anni: 28 promozioni di primo, terzo e quinto anno; 29 promozioni di secondo e quarto anno.

2) Alla colonna 6 del quadro IX con riferimento al grado di tenente colonnello, dopo le parole "dell'area tecnico amministrativa" aggiungere le seguenti "o incarico equipollente»".

8.All.A.1

IL RELATORE

Nell'allegato «A», i quadri VI e VII della tabella 1, allegata alla presente legge, alle righe «tenente colonnello, capitano», colonna 6, «comando o attribuzioni, servizio», aggiungere, in fine, le parole «, o incarico equipollente».

8.All.A.2

IL RELATORE

Nell'allegato A, quadro IX della tabella 1, allegata alla presente legge, alla riga «tenente colonnello», colonna 6, «comando o attribuzioni, servizio», aggiungere, in fine, le parole «, o incarico equipollente».

10.All.C.1

IL RELATORE

Nell'allegato C, quadro I della tabella 3, allegata alla presente legge, alla riga «tenente», colonna 8, «titoli, corsi ed esami richiesti» sopprimere le parole «il diploma di laurea ed».

10.0.1

PALOMBO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo unico dell'arma dei carabinieri)

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. *-(Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo unico dell'arma dei carabinieri). - 1.* Le carriere degli ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma dei Carabinieri, transitati nel ruolo tecnico ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono ricostruite nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella degli ufficiali con minore anzianità dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, transitati nel ruolo tecnico logistico dai ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per effetto del precedente articolo 26.

2. Agli ufficiali già iscritti nel ruolo tecnico, perchè transiativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati dagli ufficiali aventi uguale o minore anzianità dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4 e 5 del successivo articolo 29"».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

546^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore nella precedente seduta, deposita una nota tecnica sui profili finanziari del provvedimento, predisposta dal competente Ministero della giustizia.

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire di valutare le informazioni fornite dal Governo, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,15.

547^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario D'ALÌ, ad integrazione della documentazione predisposta dal Ministero della giustizia e depositata dal sottosegretario Maria Teresa Armosino nel corso della precedente seduta, illustra una nota di chiarimenti sui profili finanziari segnalati dal relatore, elaborata dal Ministero dell'interno. In merito alla possibile insorgenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato connessi all'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in favore dello straniero, nonché alle spese di interpretariato, fa presente che le relative spese trovano copertura nell'ambito delle risorse correlate all'ordinaria attività dell'Amministrazione della giustizia, previste dalle leggi istitutive del patrocinio, rispettivamente, in materia penale (legge 30 luglio 1990, n. 217) ed in materia civile (legge 29 marzo 2001, n. 134) nonché del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico in materia di immigrazione e di asilo), che già prevedeva l'ammissione al beneficio in sede di ricorso avverso il decreto di espulsione. Precisa, infine, che le quantificazioni dei suddetti oneri sono state effettuate sulla base del numero massimo possibile di beneficiari, nonché sulla base di proiezioni del numero di procedimenti interessati all'applicazione dell'istituto in esame.

Per quanto concerne poi la differenza tra l'onere *pro capite* e *pro die* per il trattenimento del cittadino extracomunitario nei Centri di permanenza temporanei, indicato nella relazione tecnica del provvedimento in esame in 51,96 euro, e invece quantificato in 66,11 euro nella relazione tecnica della legge n. 189 del 2002, chiarisce che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base dell'e-

sperienza nel frattempo acquisita, ha avviato un processo di razionalizzazione ed omogeneizzazione dei parametri dei servizi su tutto il territorio nazionale, secondo criteri di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, elaborando, a tal fine, delle «Linee guida per la gestione dei Centri di permanenza temporanea e assistenza», approvate con decreto del Ministro dell'8 gennaio 2003. Tale revisione ha consentito un abbattimento del costo *pro capite e pro die* che, tenendo conto della spesa media effettiva, attualmente erogata, in base alle Convenzioni stipulate per la gestione dei Centri, ammonta al momento a 51,96 euro. Osserva, infine, che le convenzioni stipulate per la gestione dei suddetti Centri, di regola per due anni e quasi tutte in scadenza al 31 dicembre 2004, potranno essere rinnovate per ulteriori due anni, in conformità alle citate «Linee guida».

In merito alla stima circa l'afflusso aggiuntivo di stranieri nei Centri, valutato in 11.832 unità, fa presente che tale valore è stato ottenuto sulla base dei dati relativi all'anno 2003, calcolando la differenza tra il numero complessivo delle espulsioni con accompagnamento alla frontiera (pari a 18.844) ed il numero dei rimpatri effettivi di stranieri transitati per i Centri (pari a 7.012). Precisa, inoltre, che il numero degli stranieri trattenutisi sul territorio nazionale con permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni è ricompreso nel numero di quelli espulsi con provvedimento di accompagnamento alla frontiera, atteso che, alla scadenza del termine dell'intimazione a lasciare il territorio nazionale, anche nei loro confronti l'espulsione diventa esecutiva. Sulla base del numero di presenze così calcolato, i Centri di permanenza temporanea operativi risultano idonei allo scopo, anche in virtù degli interventi di ristrutturazione e riadattamento che, costantemente, vengono effettuati per consentirne la piena funzionalità ed un buon stato di efficienza.

Infine, evidenzia, che le somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del disegno di legge in oggetto, relativamente all'anno 2004, sono effettivamente disponibili sul pertinente capitolo (1373) dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Per gli anni successivi provvederà il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie riduzioni dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, al fine di consentire la valutazione delle ulteriori informazioni fornite dal rappresentante del Governo, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di sospendere la seduta della Commissione plenaria per consentire lo svolgimento della Sottocommissione per i pareri, in relazione alla trattazione di alcuni provvedimenti di particolare urgenza.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 settembre scorso.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), dopo aver ricordato l'ammontare delle risorse disponibili per gli incentivi alle imprese e per la tutela del suolo e della difesa ambientale indicate nell'atto del Governo in esame, sottolinea che per effetto del decreto-legge n. 168 del 2004 le somme inizialmente stanziata dalla legge finanziaria per le suddette finalità sono state dimezzate. In particolare, gli interventi di incentivazione alle imprese vengono distribuiti tra i crediti alle esportazioni a vantaggio soprattutto delle aree del Paese del Nord-est e tra i contributi alle zone colpite dalle avversità atmosferiche nel 1994. D'altro canto, le risorse per la tutela del suolo sono, a loro volta, distribuite tra il fondo per la tutela del suolo ed il fondo per la montagna.

La prima riflessione concerne il fatto che la ripartizione di tali risorse spetta al Ministero dell'economia e delle finanze, anziché alle amministrazioni competenti, dimostrando una preoccupante concentrazione di competenze in capo al citato ministero. Il secondo elemento di riflessione consiste nel fatto che la maggior parte degli incentivi sono destinati alla parte settentrionale del Paese. In tal senso, denuncia una condotta costante del Governo volta ad ampliare, anziché ridurre, il ritardo del meridione rispetto alle altre aree del Paese. Un altro elemento che peggiora il differenziale tra le aree del Paese è rappresentato dalla scelta del Governo di trasformare precedenti agevolazioni configurate come risorse a fondo perduto in crediti agevolati. Tale politica appare quanto mai inadeguata nel momento in cui alcune aree del Paese sono nella fase del *phasing-out* dall'obiettivo 1. L'allargamento dell'Europa, da un lato, e la fuoriuscita di alcune regioni dall'obiettivo 1 determinano l'esigenza di proteggere la parte più debole del Paese. Si domanda, pertanto, per quale motivo la protezione garantita alla parte settentrionale del Paese debba avvenire a scapito del Mezzogiorno. Per altri versi, rispetto ad una crescita economica che viaggia ad un tasso inferiore rispetto a quello potenziale, soltanto un impulso all'economia del Sud può garantire la ripresa del sentiero di sviluppo.

Dal punto di vista della competitività, uno dei fattori strategici è rappresentato dal livello della tassazione. La politica finora perseguita dal Governo è stata quella di abolire la DIT ed i crediti d'imposta per i nuovi assunti. Viene, inoltre, indebolita la programmazione negoziata al fine di

finanziare una riduzione dell'IRAP ancora una volta ad appannaggio delle imprese operanti nel Nord.

Si sta, pertanto, attuando uno spiazzamento tra la politica del Governo e le concrete necessità del Paese e tale processo è suscettibile di modificare il modello di sviluppo dell'economia nazionale. Pur riconoscendo alcuni limiti delle norme di incentivazione, quali, ad esempio, alcuni effetti distorsivi della legge n. 448 del 1992, l'eccessiva intermediazione pubblica che caratterizza i patti territoriali, nonché alcuni difetti connessi all'attuazione della fiscalità di vantaggio sotto forma di crediti d'imposta, occorre tuttavia considerare che lo sviluppo ed il recupero del potenziale di crescita rappresentano priorità nazionali che non possono essere subordinate rispetto a comportamenti opportunistici del Governo. Qualora si continuasse a perseguire politiche analoghe a quelle finora adottate dal Governo, non si potrà non registrare una perdita, in termini di sviluppo, da parte del Paese.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'esame in Commissione bilancio della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria, ove trasmessa dal Governo ed assegnata in tempo utile, inizierà la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

230^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2467) Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio scorso, nel corso della quale era stata deliberata all'unanimità la costituzione di un Comitato ristretto, al fine di valutare, in seguito allo svolgimento di audizioni informali dei soggetti interessati, le possibili modifiche da apportare al disegno di legge n. 2467.

Il presidente PEDRIZZI (AN), relatore sul disegno di legge, illustra il testo predisposto dal comitato ristretto – pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta – elaborato anche tenendo conto delle argomentazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dal collegio minore, le quali hanno consentito di individuare le soluzioni tecnicamente più idonee per migliorare l'articolato. Dopo aver ribadito il giudizio positivo sull'impianto del disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, soprattutto rispetto all'esigenza di predisporre una disciplina più efficace della scarna normativa vigente in tema di attività di predisposizione e diffusione di studi e ricerche relative a titoli e strumenti finanziari, ricorda che il lavoro di redazione si è giovato anche delle riflessioni maturate nel corso dell'indagine conoscitiva svolta con la 10a Commissione sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, congiuntamente con le analoghe Commissioni della Camera dei

deputati, originata dai recenti scandali finanziari. Con il testo in commento si intende dare una prima, ma precisa risposta, alla richiesta di regolamentare un comparto di grandissima delicatezza per i mercati finanziari, e per i risparmiatori in genere, quale quello della redazione e diffusione di notizie relative agli strumenti finanziari.

Sottolinea quindi che il comitato ristretto ha ritenuto di approfondire le tematiche relative agli analisti finanziari, pur in presenza della decisione del Governo di accelerare il recepimento della direttiva comunitaria sugli abusi di mercato, nella consapevolezza che le due discipline non si sovrappongono, bensì si integrano a vicenda.

Evidenzia inoltre la rilevanza della decisione di introdurre una specifica normativa in materia di *rating* e di valutazione del merito di credito, affiancando quindi la disciplina relativa alla produzione di studi e analisi da parte degli analisti finanziari a quella concernente la produzione di informazioni da parte di un soggetto specializzato.

Per quanto riguarda la costruzione dell'articolato, redatto e predisposto anche in considerazione delle proposte formulate dai singoli commissari, sottolinea che esso è improntato al principio dell'attribuzione alla Consob dei poteri normativi secondari, in linea con l'impianto del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Inoltre, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, è stata privilegiata la definizione dei profili soggettivi degli analisti, superando i dubbi interpretativi emersi in precedenza; appare meritevole di enfasi, inoltre, la disposizione concernente i giornalisti economici.

Il Presidente-relatore passa quindi ad illustrare analiticamente il contenuto dell'articolato, soffermandosi a commentare le modifiche apportate rispetto al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato ristretto propone di modificare il titolo del provvedimento da «Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari» a «Disciplina delle attività di analisi su strumenti finanziari», al fine di distinguere l'attività di consulenza da quella di analisi finanziaria.

Relativamente all'articolo 1, in materia di definizioni generali, si propone di introdurre le definizioni di studi e di analista finanziario direttamente nell'articolo 1, comma 1, del TUF, dove sono presenti le altre definizioni generali, al fine di specificare che la predisposizione e diffusione di studi non costituisce «servizio accessorio» alla prestazione di servizi di investimento. Si propone inoltre una diversa definizione di «studi», in massima parte ripresa dalla Direttiva europea 2003/6 sugli abusi di mercato, nonché l'introduzione della specificazione che le informazioni finanziarie, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, dirette a orientare le strategie di investimento, possono essere diffuse anche in forma elettronica.

Un'ulteriore modifica riguarda la nozione di analista finanziario, laddove si propone di specificare che esso è il soggetto in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità anche in materia di studi, in tal modo precisando che la

professionalità e l'esperienza dell'analista possono maturare nel più ampio contesto della valutazione dei titoli finanziari e degli emittenti.

Le modifiche all'articolo 2, in materia di attribuzione alla Consob dei poteri di vigilanza regolamentare sugli analisti finanziari, sono di carattere meramente redazionale, mentre l'articolo 3 interviene in tema di predisposizione e diffusione di studi. In tale ambito si ritiene essenziale confermare la disposizione recata da un nuovo articolo del TUF, 25-*bis*, circa i principi generali che regolano le modalità di svolgimento dell'attività di analisi e si propone di integrare tali criteri con l'esplicito riferimento alla buona fede nella predisposizione e alla perizia nella redazione degli studi medesimi, in modo tale da prevenire attività elusive e specificare quali vincoli tale delicata attività debba rispettare. Giudica peraltro meritevole di approfondimento l'introduzione di un ulteriore periodo volto ad attribuire alla Consob l'onere di informare periodicamente il pubblico sul rispetto da parte dei soggetti abilitati o dei soggetti in rapporto di controllo con essi della coerenza tra gli studi predisposti e diffusi e le scelte di investimento adottate. Si tratta di una questione di grande interesse che pone al centro del dibattito la tutela dei risparmiatori di fronte a comportamenti poco trasparenti degli intermediari: tuttavia le soluzioni adottabili vanno calibrate in riferimento all'operatività degli intermediari – che operano rispetto agli andamenti di mercato con l'obiettivo di massimizzare il profitto – sia in riferimento alle attribuzioni dell'autorità di controllo.

Passa quindi ad analizzare le modifiche all'articolo 4, relativo alle informazioni al pubblico, illustrando la proposta di inserire nell'articolo 114 del TUF l'indicazione delle norme di comportamento che devono essere tenute da coloro che predispongono o diffondono studi, nel momento in cui forniscono tali informazioni ad una platea indeterminata di soggetti, nonché l'imposizione dell'obbligo di comunicare l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse riguardo gli strumenti finanziari analizzati.

Alla Consob spetterebbe peraltro il compito di dettare la normativa secondaria di attuazione.

Per quanto concerne l'attività giornalistica, in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, si propone di esentare i giornalisti – fermi restando l'applicazione agli stessi dei criteri di comportamento e l'obbligo di comunicazione dei conflitti di interesse – dalla soggezione alla normativa di attuazione dettata dalla Consob, a condizione che essi siano soggetti a norme di autoregolamentazione equipollenti nel contenuto e negli effetti. Propone poi di introdurre una modalità di verifica dell'equivalenza dei codici di autodisciplina con la normativa Consob, costituita dal vaglio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su parere obbligatorio della Consob stessa. Infine, suggerisce l'attribuzione alla Consob di poteri inibitori delle condotte che violassero tutte le prescrizioni in materia di comunicazioni al pubblico di cui all'articolo 114 del TUF.

Relativamente all'articolo 5, in materia di predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati, il Comitato ristretto propone di estendere anche ai soggetti diversi da quelli abilitati l'applicazione dei criteri di condotta di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1,

del TUF, come in precedenza modificato, ove pongano in essere in modo professionale l'attività di predisposizione e diffusione di studi. In tal modo, le regole di comportamento che devono essere rispettate nello svolgimento di tale attività assumono efficacia a prescindere dalla qualifica del soggetto che opera.

Suggerisce inoltre di precisare che l'attività di produzione e diffusione di studi può essere svolta individualmente solo da analisti finanziari, il che implica necessariamente che anche chi svolge individualmente l'attività di produzione e diffusione di studi debba possedere i requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità prescritti per gli analisti finanziari medesimi.

Per quanto concerne l'articolo 6, il Comitato ristretto conferma l'impianto sanzionatorio definito dall'attuale formulazione del disegno di legge, introducendo talune limitate modifiche: in particolare, si propone di specificare che la violazione delle norme di comportamento prescritte per l'attività di predisposizione e diffusione di studi sia fonte anche di responsabilità civile in capo ai soggetti che hanno svolto scorrettamente tale attività, nonché di limitare il diritto di regresso da parte dei soggetti che si avvalgono degli analisti finanziari responsabili delle violazioni – e che, essendo responsabili in solido con essi, abbiano pagato le sanzioni pecuniarie – ai soli casi di dolo o colpa grave dell'analista.

Propone infine l'aggiunta di un nuovo articolo, al fine di disciplinare il fenomeno – non considerato nel testo attuale – della produzione e diffusione delle valutazioni del merito di credito e dei giudizi di *rating*.

Dopo aver rilevato come l'attività di *rating* presenti affinità con la produzione di studi, in quanto anch'essa genera un'informazione societaria non prodotta direttamente dall'emittente ma da un soggetto specializzato, che fornisce una valutazione su una società o su un titolo, il Presidente-relatore evidenzia come i recenti fenomeni di crisi societarie abbiano posto l'esigenza di considerare l'opportunità di regolamentare il fenomeno della produzione di valutazioni sul merito di credito, data l'importanza del loro ruolo ed il potenziale impatto sul mercato finanziario. Descrive quindi in dettaglio il contenuto dell'articolo, recante essenzialmente le definizioni delle citate attività, le norme sanzionatorie, e l'attribuzione alla Consob di dettare la normativa di dettaglio.

In conclusione, esprime l'auspicio che dalla discussione generale e dall'intervento del Governo possano venire confermate le linee di fondo del provvedimento, lasciando peraltro impregiudicata la facoltà di proporre ulteriori emendamenti.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), premesso il proprio apprezzamento per l'opera di sintesi compiuta dal Relatore, evidenzia il rischio di una sovrapposizione tra i diversi provvedimenti che si prevede possano intervenire sulla materia della tutela del risparmio e della repressione degli abusi di mercato.

Con specifico riferimento all'articolo del disegno di legge concernente la disciplina del *rating*, ritiene che sarebbe stata preferibile l'attribu-

zione del potere di dettare la normativa secondaria ai Ministri competenti, anziché alla Consob, la quale rischia di non disporre degli strumenti idonei ad espletare tale compito.

Chiede poi alla Rappresentante del Governo di esprimere una valutazione sull'impianto complessivo del provvedimento, soprattutto alla luce dell'esigenza di intervenire normativamente in maniera organica e non contraddittoria sulla materia concernente il settore del risparmio, riservandosi peraltro la formulazione di ulteriori osservazioni a seguito di un esame maggiormente approfondito del testo.

Il presidente PEDRIZZI (*AN*), relatore osserva che il testo normativo in esame e gli interventi in via di elaborazione sul settore del risparmio non presentano sovrapposizioni, ma si pongono in rapporto di reciproca integrazione; concorda peraltro con il senatore Eufemi sull'esigenza di ricevere chiarimenti circa gli intendimenti del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, dopo aver manifestato l'esigenza di analizzare dettagliatamente il provvedimento, assicura che esporrà non appena possibile gli orientamenti del Governo sul testo in esame.

Il senatore CANTONI (*FI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Eufemi e condivide l'esigenza di conoscere le valutazioni del Governo.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*), a sua volta convinto della necessità di conoscere le opinioni del Governo sul provvedimento in discorso, segnala l'esigenza di specificare, relativamente all'articolo 3, a quali criteri la Consob debba attenersi al fine di garantire il rispetto del principio di buona fede nell'attività di predisposizione degli studi finanziari.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) non condivide le preoccupazioni del senatore Eufemi circa una possibile sovrapposizione tra più interventi normativi, poiché il progetto legislativo di riforma del settore del risparmio in corso di esame presso la Camera dei deputati non riguarda la materia della valutazione del merito di credito e dei giudizi di *rating*.

Manifesta peraltro talune perplessità relativamente all'articolo 4 del provvedimento, in materia di disciplina dell'attività giornalistica, rilevando come l'argomento della libertà di stampa sia caratterizzato da estrema delicatezza e risulti pertanto meritevole di un maggiore approfondimento.

Il PRESIDENTE-relatore (*AN*), anche in relazione a tale ultimo argomento, puntualizza che il lavoro compiuto dal Comitato ristretto costituisce una base di discussione per gli aspetti che, nel corso della discussione generale, appariranno maggiormente problematici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI informa che l'esame congiunto dei disegni di legge in materia di Consorzi di garanzia collettiva dei fidi prosegue in sede di Comitato ristretto, già convocato per oggi alle ore 15,45.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2005-2008

Il presidente PEDRIZZI informa la Commissione sul prossimo deferimento per l'esame, in sede consultiva, della Nota di aggiornamento al Documento di Programmazione Economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008, evidenziando la possibilità di procedere all'esame in Commissione plenaria ovvero presso la Sottocommissione per i pareri.

Si apre un breve dibattito con gli interventi dei senatori EUFEMI (UDC) e BRUNALE (DS-U).

Il presidente PEDRIZZI propone quindi di procedere all'esame del documento in sede di Sottocommissione per i pareri nel corso della prossima settimana, nel rispetto dei termini assegnati dal Presidente del Senato.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Testo predisposto dal Comitato ristretto
per il disegno di legge n. 2467**

**«DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI SU
STRUMENTI FINANZIARI»**

Art. 1.

(Definizioni)

1. All'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, dopo la lettera w), le seguenti:

w-bis) «studi»: ricerche, analisi o altre informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, diffuse anche in forma elettronica, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, o a emittenti di tali strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti.

w-ter) «analista finanziario»: il soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità anche in materia di studi, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c-ter)».

b) al comma 6, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) la predisposizione e la diffusione di studi».

Art. 2.

(Vigilanza regolamentare sugli analisti finanziari)

1. All'articolo 6, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«c-bis) le modalità di organizzazione, il regolamento interno e i criteri delle modalità di remunerazione degli analisti finanziari che i soggetti abilitati o i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo che predi-

spongono o diffondono studi adottano, nonché le regole comportamentali a cui sono tenuti, anche nelle loro apparizioni in pubblico, gli analisti finanziari di cui essi si avvalgono per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, al fine di assicurare la correttezza dello svolgimento di tale attività, nonché di prevenire o, comunque, gestire correttamente eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere tra lo svolgimento di tale attività e le altre a cui essi sono autorizzati o che sono svolte da altri soggetti ad essi legati da rapporti di controllo;

c-ter) i criteri per la definizione e l'accertamento dei requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-ter*)».

Art. 3.

(Predisposizione e diffusione di studi)

1. Dopo l'articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. – (*Attività di predisposizione e diffusione di studi*). – 1. L'attività di predisposizione e diffusione di studi è consentita ai soggetti abilitati o ai soggetti in rapporto di controllo con essi secondo modalità tali da assicurarne l'imparzialità, la completezza, la chiarezza, la buona fede nella predisposizione e la perizia nella redazione. Tali modalità sono disciplinate dalla CONSOB con regolamento. La CONSOB informa periodicamente il pubblico sul rispetto da parte dei soggetti abilitati o dei soggetti in rapporto di controllo con essi della coerenza tra gli studi predisposti e diffusi e le scelte di investimento adottate.

2. I soggetti abilitati e i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, per lo svolgimento dell'attività di produzione e di diffusione di studi, si avvalgono di analisti finanziari».

Art. 4.

(Informazioni al pubblico)

1. All'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Coloro che producono o diffondono studi presentano l'informazione secondo le modalità di cui all'articolo 25-bis, comma 1, e comunicano l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis La CONSOB, tenuto anche conto della tipologia dei soggetti che producono o diffondono gli studi, stabilisce con regolamento:

a) le modalità di attuazione del comma 5;

b) in quali casi e con quali modalità sono fornite informazioni al pubblico sugli studi.

5-ter. Fatto salvo il disposto del comma 5, le disposizioni emanate ai sensi del comma 6 non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di auto-regolamentazione equivalenti, purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, valuta, preventivamente, e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.

5-quater. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 5, 6 e 7, la CONSOB può ordinare di porre termine a tali violazioni».

Art. 5.

(Predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati)

1. Dopo l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 114-bis. – *(Attività di predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati)* – 1. Se l'attività di predisposizione e diffusione di studi è posta in essere in modo professionale da soggetti diversi da quelli abilitati o da emittenti quotati o da soggetti legati da rapporti di controllo con questi ultimi, essi devono comunque svolgere tale attività secondo le modalità di cui all'articolo 25-bis, comma 1.

2. I soggetti diversi da quelli abilitati o da soggetti legati da rapporti di controllo con essi, che svolgono in modo professionale l'attività di produzione e diffusione di studi si avvalgono, per lo svolgimento di tale attività, di analisti finanziari.

3. L'attività di cui al comma precedente può essere svolta individualmente solo da analisti finanziari.

4. Al fine di assicurare la correttezza dello svolgimento dell'attività di predisposizione e di diffusione di studi secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 25-bis, la CONSOB fissa con regolamento le regole comportamentali a cui sono tenuti, anche nelle loro apparizioni in pubblico, i soggetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi e da quelli che svolgono individualmente tale attività».

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Dopo l'articolo 173 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 173-bis. – *(Violazione delle norme sulla predisposizione e diffusione di studi)* – 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 25-bis e 114-bis del presente decreto è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. La condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

3. In caso di violazione delle norme sulla predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati che svolgono tale attività in modo continuativo e remunerato, la CONSOB può ordinare agli stessi di porre termine a tali violazioni».

4. La violazione delle norme di cui al presente articolo è fonte di responsabilità civile in capo ai soggetti che hanno predisposto e diffuso lo studio».

2. All'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689, ad eccezione dell'articolo 16».

3. Dopo l'articolo 196 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis. – *(Sanzioni applicabili agli analisti finanziari)*. – 1. Gli analisti finanziari che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguente sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro;
- c) perdita temporanea, da uno a quattro mesi, dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-ter);
- d) perdita definitiva dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-ter).

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì richiedere di essere sentiti personalmente.

3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

4. I soggetti che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili, nei casi di dolo o colpa grave dell'analista finanziario.

5. La CONSOB determina con regolamento forme idonee e tempestive di pubblicità, da effettuare a spese dei responsabili delle violazioni e dei soggetti di cui al comma 4, delle violazioni riscontrate e delle sanzioni comminate».

Art. 7.

(Valutazioni del merito di credito e giudizi di rating)

1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*w-quater*) «valutazione del merito di credito»: il giudizio, prodotto da un'agenzia di rating, da un soggetto abilitato o da un soggetto in rapporto di controllo con quest'ultimo, avente ad oggetto una previsione sul merito di credito di un emittente o di uno strumento finanziario;

w-quinquies) «giudizio di rating»: la valutazione del merito di credito, formulata sulla base di procedure prestabilite e di un sistema di classificazione definito».

2. All'articolo 1, comma 6, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

«*e*) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento e la produzione e la diffusione di valutazioni del merito di credito, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*)».

3. All'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*5-quinquies*. Gli emittenti quotati che, per sé o per i propri strumenti finanziari, richiedono un giudizio di rating, da diffondersi ai canali di distribuzione o al pubblico, si avvalgono di soggetti che siano in possesso di

requisiti stabiliti dalla CONSOB con regolamento e che adottino codici di condotta redatti in conformità dei principi internazionali e riconosciuti dalla CONSOB, al fine di assicurare l'affidabilità e l'integrità del processo di valutazione, l'indipendenza dei soggetti che la svolgono e l'accuratezza delle stesse valutazioni e delle informazioni diffuse al pubblico. La CONSOB, con il regolamento di cui sopra, stabilisce le modalità per il riconoscimento dei codici di condotta, riguardanti anche la produzione di giudizi di rating non richiesti dall'emittente.

5-sexies. La CONSOB stabilisce con regolamento in quali casi e con quali modalità sono fornite informazioni al pubblico, da parte degli emittenti quotati, sui giudizi di rating richiesti da questi ultimi o che comunque pervengono nella loro disponibilità.

5-septies. Le disposizioni di cui ai commi *5-quinquies* e *5-sexies* si applicano agli emittenti quotati anche nel caso in cui soggetti controllati dagli emittenti stessi o soggetti per i quali gli emittenti quotati prestano una garanzia finanziaria richiedano giudizi di rating per sé o per i propri strumenti finanziari».

4. All'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti degli stessi soggetti per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi *5-quinquies* e *5-septies*».

Art. 8.

(Disposizioni regolamentari)

1. La CONSOB emana le disposizioni regolamentari previste dagli articoli 2, 4, 5 e 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

327^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE REFERENTE***(3008) Riordino del Consiglio universitario nazionale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata avviata la discussione generale. Il Presidente informa altresì che martedì 12 ottobre, alle ore 15, si svolgerà in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'audizione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN), così come del resto auspicato ieri dal senatore Monticone.

Prende atto la Commissione.

Nel dibattito interviene il senatore GABURRO (*UDC*), il quale sottolinea anzitutto che il provvedimento in titolo rappresenta un tassello di un riordino complessivo del sistema universitario, per la definizione del quale non si potrà, a suo avviso, non tenere conto anche degli esiti dell'affare assegnato in materia universitaria.

Con riferimento al suggerimento del senatore Monticone di ridurre i settori disciplinari all'interno dei quali eleggere i rappresentanti del personale docente, afferma di non condividerlo, atteso che esso richiederebbe un aggravio sotto il profilo pratico derivante dalla definizione di nuove aree.

Giudica tuttavia opportuno raddoppiare il numero dei rappresentanti di ciascuna area, atteso che l'attuale normativa, che prevede l'elezione di un professore ordinario, un associato e un ricercatore per ciascun set-

tore, spesso non consente a gruppi o scuole di pensiero un'effettiva rappresentatività all'interno del CUN.

Quanto alla eleggibilità per un secondo mandato di determinati candidati, egli esprime un orientamento contrario, ritenendo invece preferibile limitare la durata in carica ad un solo mandato per tutti i componenti del CUN.

Apprezza poi la scelta sia di prevedere l'elezione parziale del Consiglio, attesi gli evidenti benefici in termini di continuità istituzionale, sia di riattribuire al CUN la competenza ad esprimere un parere obbligatorio sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali.

Relativamente al Collegio di disciplina, egli registra con favore la disposizione recata all'articolo 3. In particolare apprezza, da un lato, che, a differenza dell'attuale normativa, il presidente sia eletto dal medesimo organo, e, dall'altro, il rispetto del principio del contraddittorio e le disposizioni in materia di sospensione cautelare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, invitando il relatore ed il Governo ad attendere, per le rispettive repliche, l'audizione dei responsabili del CUN.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) dichiara che l'opposizione concorre a garantire il numero legale indispensabile all'esame dell'atto in titolo pur essendo nettamente contraria all'ipotesi di stralcio degli articoli da 12 in poi. La sensibilità mostrata dal Presidente relatore sulle tematiche in questione fa infatti sperare in una possibilità di intesa, sia pure su aspetti limitati.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto contrario, interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*), la quale, pur dando atto al Presidente della validità dei rilievi e dei suggerimenti svolti nel corso della relazione, stigmatizza la scelta del Governo, poi recepita nello schema di parere, di procedere allo stralcio degli articoli da 12 in poi.

Invece di risolvere le principali criticità del provvedimento, peraltro censurate dal Consiglio di Stato, il Ministero rinvia infatti ulteriormente l'attuazione della riforma, attesa da ben cinque anni.

Nulla assicura peraltro, a suo avviso, l'effettivo rispetto dell'impegno a presentare lo schema di regolamento relativo alle materie recate negli articoli oggetto dello stralcio entro il prossimo dicembre.

Nel rilevare indi che si tratta di un grave errore con cui nei fatti si riducono le potenzialità del riordino, senza offrire adeguate certezze agli istituti di alta formazione, ella giudica altresì errate le scelte adottate in ordine alle sperimentazioni, avviate ormai da tempo, lamentando che su di esse non sia stata svolta un'efficace attività di monitoraggio dei risultati.

Entrando nel merito dell'articolato, la senatrice critica inoltre la scelta di non attribuire ai corsi di formazione alla ricerca la terminologia di dottorati di ricerca, a suo avviso senz'altro più appropriata anche al fine di favorire lo scambio con le università. Senza disconoscere le specificità del sistema dell'alta formazione, ella ritiene che l'attribuzione di pari dignità con il sistema universitario non possa prescindere dall'adozione di tale terminologia.

Deplora poi la scelta del Ministero di operare molteplici rinvii a decreti ministeriali, che – come riconosciuto dallo stesso Presidente relatore – mettono a rischio l'autonomia delle istituzioni.

Stigmatizza altresì la scarsa chiarezza in merito al finanziamento del riordino del settore e dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999 e in ordine all'accesso degli studenti privatisti.

Conclude ribadendo il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere favorevole condizionato illustrato dal Presidente relatore.

Il senatore BEVILACQUA (AN) esprime anzitutto apprezzamento nei confronti della relazione svolta dal Presidente e dichiara di condividere gran parte dei contenuti dello schema di parere in votazione.

Non condivide tuttavia il giudizio positivo sulla non piena corrispondenza del settore rispetto a quello universitario, con particolare riferimento alla disciplina dei docenti.

Registra invece positivamente la scelta del Governo di ridurre il provvedimento ai primi undici articoli, atteso che essa testimonia la capacità di comprendere l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla parte relativa alla programmazione. Lo stralcio di detta parte, osserva, è del resto conseguente proprio alle osservazioni critiche del Consiglio di Stato.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) giudica anzitutto negativamente la scelta del Governo di procedere allo stralcio degli articoli da 12 in poi, sottolineando che le attese del settore erano senz'altro maggiori.

Il Governo non ha, a suo avviso, affrontato la questione con coraggio ed ha pertanto formulato uno schema di regolamento che ella definisce frutto di un parto immaturo.

La decisione di procedere allo stralcio denota altresì, a suo avviso, scarsa attenzione nei confronti del ruolo degli enti locali e delle regioni nel sistema dell'alta formazione, tanto più perché non tiene conto del processo di devoluzione in atto.

Chiede altresì al Presidente relatore di rendere maggiormente esplicito, con riferimento agli articoli 2 e 5, il tema del rispetto dell'autonomia, di prevedere l'adozione del termine «dottorato di ricerca» per i corsi di formazione alla ricerca (articolo 7), nonché di fare esplicita menzione all'opportunità di un effettivo raccordo con il sistema universitario (articolo 9).

Tuttavia, condividendo alcune delle condizioni poste nello schema di parere illustrato dal Presidente relatore, ne chiede la votazione per parti separate.

Su richiesta del senatore BRIGNONE (*LP*), il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) modifica lo schema di parere sostituendo, alla condizione n. 6, le parole «50 per cento» con le parole «60 per cento». Replica invece ai senatori Vittoria Franco, Soliani e Bevilacqua che ogni equiparazione, anche solo terminologica, con il settore universitario è esclusa dallo spirito della legge n. 508. Accogliendo la richiesta della senatrice Soliani, dispone infine che la votazione avvenga per parti separate.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie a maggioranza le premesse dello schema di parere favorevole condizionato avanzato dal Presidente relatore dalle parole «La Commissione» alle parole «la programmazione».

Con separate votazioni, sono altresì approvati il dispositivo, dalle parole «Esprime pertanto» alle parole «le seguenti condizioni», a maggioranza; le condizioni nn. 1 e 2, all'unanimità; le condizioni nn. 3 e 4, a maggioranza; le condizioni nn. 5, 6 e 7 (così come riformulata), all'unanimità; la condizione n. 8, a maggioranza.

La Commissione approva infine a maggioranza lo schema di parere favorevole con condizioni nel suo complesso come riformulato.

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota destinata al finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 402)

(Parere al Vice Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Interviene nel dibattito il senatore MODICA(*DS-U*), il quale osserva anzitutto che la cifra di 10 milioni di euro, complessivamente disponibile per gli istituti scientifici speciali, è pari a circa il 10 per cento degli stanziamenti destinati alla ricerca universitaria italiana di interesse nazionale. Non si tratta pertanto di una cifra irrisoria, che viene tuttavia annualmente sperperata in destinazioni prive di rilievo.

Oltretutto, si tratta del riparto di un mero capitolo del bilancio dello Stato, la cui destinazione non è prevista da alcun atto di carattere legislativo.

Invita pertanto il Governo ad un ripensamento complessivo e alla soppressione dello strumento in questione.

Quanto al vaglio compiuto dalla commissione istruttoria, egli lamenta che non sia possibile valutare in che modo siano stati seguiti i criteri indicati dal decreto ministeriale. Analogamente, si chiede se sia stata effettivamente riscontrata l'attività scientifica dei beneficiari, con particolare riferimento alle pubblicazioni, come richiede il decreto n. 623 del 1996.

A fronte di tale situazione, egli invita il Parlamento a non avallare ulteriormente una prassi che annualmente disperde denaro pubblico. Ciò, tanto più a fronte dello scarso finanziamento che conseguentemente ricevono gli istituti di indubbio valore scientifico.

Egli stigmatizza altresì la pratica avviata da qualche anno da istituti del CNR ed università per aggirare la norma di legge che li esclude dal finanziamento, a tal fine dando vita a fondazioni autonome.

Rileva infine l'evidente predominanza, fra i beneficiari, di enti con finalità di formazione, auspicando che sia reso più trasparente il loro rapporto con la domanda di formazione del territorio.

A nome dell'opposizione, annuncia pertanto ancora una volta il voto contrario sull'atto in titolo, ribadendo l'invito ad un ripensamento complessivo del riparto al fine di indirizzare i relativi fondi verso utilizzazioni migliori.

Il senatore VALDITARA (*AN*) ricorda che già l'anno scorso ebbe modo di sollecitare una concentrazione dei fondi su progetti, enti ed istituzioni davvero significativi. Nel piano di riparto presentato dal Governo, accanto ad enti di grande spessore, figurano infatti istituti di valore assai più dubbio. Inoltre, si rileva una netta sperequazione nella distribuzione dei fondi. A titolo di esempio, osserva che degli enti beneficiari dei contributi, solo 8 hanno sede a Milano, mentre ben 33 hanno sede a Roma. Ciò, nonostante il notorio impegno di Milano in favore della ricerca. Auspica pertanto una più equa distribuzione territoriale degli stanziamenti.

Concordando con il senatore Modica sull'opportunità di un ripensamento, esprime peraltro – sia pure a malincuore – un voto favorevole. Rivolge tuttavia un invito pressante al Governo affinché per l'anno prossimo utilizzi criteri diversi. In caso contrario, si vedrebbe costretto ad assumere un diverso atteggiamento, finora mantenuto generoso più per stima e fiducia nei confronti del Ministro che per adesione all'oggetto della votazione.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) denuncia un crescente disagio nei confronti del riparto in titolo, che accosta istituti di grande rilievo nazionale ed internazionale ad enti che si caratterizzano per un'attività del tutto marginale.

Conviene quindi con il senatore Modica sull'esigenza di una inversione di rotta ed auspica che la Commissione torni presto sull'argomento al fine di adottare una posizione comune in favore della ricerca di qualità.

Il senatore GABURRO (*UDC*) annuncia il voto favorevole associandosi tuttavia all'auspicio del senatore Monticone che la Commissione assuma in tempi brevi una posizione comune sulla ricerca.

Agli intervenuti nel dibattito replica il relatore FAVARO (*FI*), che illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Replica altresì il vice ministro POSSA il quale, nel prendere atto dei rilievi emersi nel dibattito, richiama l'attenzione della Commissione sull'enorme complessità strutturale della società, che impone una seria considerazione da parte del Governo.

Benché il riparto non sia effettivamente imposto dalla legge e la cifra disponibile – pur modesta – non sia comunque trascurabile, ritiene che le finalità dell'operazione siano condivisibili, anche al fine di assicurare il doveroso supporto pubblico ai soggetti privati che si impegnano nella ricerca. A titolo di esempio, cita istituzioni di grande prestigio quali l'Accademia della Crusca, l'Associazione italiana ricerca industriale (AIRI) e l'Associazione Levi Montalcini.

Conferma altresì che la commissione istruttoria ha operato con grande attenzione, esaminando approfonditamente tutte le domande presentate e selezionando quelle dotate dei requisiti migliori. Assicura comunque il proprio impegno per un rigoroso rispetto dei criteri fissati.

Dissente invece dalla proposta di un ripensamento complessivo dello strumento in questione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole del relatore.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ASCIUTTI avverte che la seduta di domani, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 393

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premessi che:

la legge n. 508 del 1999 ha inteso trasformare le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, fino ad allora disciplinate alla stregua di istituti di istruzione secondaria dal Testo unico delle leggi sulla scuola e poste sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, in istituti di istruzione superiore, di pari livello e dignità – ancorché distinti e diversi – rispetto alle università,

la legge n. 508 prevedeva altresì, all'articolo 2, comma 7, una serie di regolamenti attuativi, in particolare per disciplinare: i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con le scuole e le università; le procedure di reclutamento del personale; i criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare; la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica; i criteri per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione,

con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è stato emanato il primo regolamento attuativo, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

restavano quindi da emanare i restanti regolamenti, che opportunamente il Ministero aveva deciso di raggruppare in un unico schema di decreto del Presidente della Repubblica, ora sottoposto all'esame parlamentare,

giudicati positivamente:

lo scopo di allineare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale a quello universitario, in linea con i principi di fondo con la legge n. 508, procedendo tuttavia con maggiore prudenza e gradualità, al fine di evitare gli errori commessi con la riforma universitaria, attualmente oggetto di parziale ripensamento,

la scelta del Governo di non procedere ad una piena corrispondenza con l'ordinamento universitario, sotto il profilo sia delle denominazioni che della disciplina dei titoli di studio e dello stato giuridico del per-

sonale docente, essendo indispensabile mantenere al sistema la sua specificità,

la soppressione dell'*ex* articolo 12 che, nella formulazione originaria dello schema di decreto, subordinava la trasformazione dei conservatori, degli istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza all'approvazione, con decreto ministeriale, di specifici progetti di riforma, in considerazione del fatto che tali istituzioni attualmente gestiscono anche la formazione musicale e coreutica di base. Tutte le istituzioni richiamate dalla legge n. 508 sono state infatti trasformate ad opera della legge stessa. Appare pertanto condivisibile la soppressione dell'*ex* articolo 12 e il contestuale inserimento, fra le norme transitorie, della previsione secondo cui le summenzionate istituzioni mantengono i corsi di base, disciplinandoli in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, fino a quando con decreto del Ministro sarà disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria,

preso atto degli esaurienti chiarimenti offerti dal Governo con riferimento:

alle sperimentazioni autorizzate dal Ministero nell'ultimo triennio, all'opportunità di disciplinare il rapporto fra il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ai fini del reciproco riconoscimento dei crediti e all'individuazione di attività formative affini o integrative nell'ambito del disegno di legge n. 3008, di riordino del CUN, attualmente all'esame del Senato,

alla soppressione dell'*ex* articolo 18, che istituiva in ogni regione un comitato di coordinamento composto dai direttori delle istituzioni aventi sede nella stessa regione, oltre che da rappresentanti regionali e provinciali, con il compito di assicurare un coordinato sviluppo del sistema,

registrato il parere del Consiglio di Stato, che ha deplorato la scelta del Ministero di un diffuso rinvio a decreti ministeriali, non in linea con il dettato della legge n. 508, soprattutto con riferimento alla disciplina delle specifiche materie rimandate ad atti regolamentari dalla stessa legge n. 508 (fra cui, ad esempio, i requisiti di idoneità dei docenti, la disciplina delle sedi, il convenzionamento con le scuole e le università, la definizione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti, l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, l'accorpamento e fusione delle istituzioni esistenti),

osserva preliminarmente che, anche alla luce del predetto parere del Consiglio di Stato e delle conformi osservazioni della Commissione affari costituzionali, non appare perseguibile la pur condivisibile scelta di raggruppare in un unico schema di decreto i regolamenti ancora in attesa di emanazione. Mentre la disciplina degli ordinamenti didattici appare infatti sostanzialmente matura, si da essere stata opportunamente articolata

nel Capo II dello schema sottoposto all'esame parlamentare, senza registrare significative critiche dal Consiglio di Stato, la disciplina della programmazione, sviluppo e valutazione del sistema è stata invece articolata con un sistematico rinvio ad atti di normazione secondaria, che ha incontrato la ferma opposizione del Consiglio di Stato. Non va infatti dimenticato che, nel disegnare la riforma delle istituzioni, la legge n. 508 non prevede alcun rinvio ad atti privi di valenza regolamentare. Al contrario, essa valorizza l'autonomia delle istituzioni che appare assai più garantita dalla definizione di norme regolamentari generali che dal rinvio a successivi provvedimenti amministrativi. Pur con grande rammarico, la Commissione ritiene quindi inevitabile disgiungere la disciplina degli ordinamenti didattici da quella della programmazione, impegnando peraltro il Governo alla tempestiva presentazione di uno schema di regolamento concernente la programmazione.

Esprime pertanto parere favorevole con le seguenti condizioni.

1. Si impegna anzitutto il Governo a presentare alle Camere lo schema di regolamento sulla programmazione entro il dicembre 2004.

2. All'articolo 3, si suggerisce di chiarire meglio la natura del diploma di perfezionamento o *master*, che non appare opportuno considerare sinonimi.

3. Sempre all'articolo 3, con riferimento ai corsi di formazione alla ricerca, si ritiene che essi abbiano finalità formative analoghe al dottorato di ricerca. Si suggerisce pertanto di prevederne la frequenza dopo il conseguimento del titolo di secondo livello.

4. Si sollecita ad evitare il rinvio al decreto ministeriale per l'individuazione delle scuole di cui all'articolo 5, suggerendo di mantenere l'individuazione effettuata con la Tabella A allegata allo schema di regolamento.

5. Si sollecita altresì a sopprimere il rinvio al decreto ministeriale per la determinazione delle frazioni di impegno orario riservate alle attività di studio e di laboratorio, di cui all'articolo 6, fissandole direttamente nel regolamento.

6. All'articolo 8, si invita a fissare in 120 il numero di crediti necessario per acquisire il diploma accademico di secondo livello, fatte salve le esigenze specifiche di alcune discipline artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineare i parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.

7. All'articolo 11, si invita a prevedere un limite degli obblighi di frequenza non inferiore al 60 per cento della totalità delle attività formative, suggerendo peraltro di fissarlo intorno all'80-90 per cento, in considerazione della specificità del settore.

8. Si chiede di espungere per il momento gli articoli da 12 in poi, la cui disciplina non appare allo stato sufficientemente matura, nel presupposto che essi siano oggetto di distinto regolamento da presentarsi alle Camere entro la fine dell'anno».

**PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 402**

«La 7^a Commissione del Senato,
esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

a seguito della fusione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in un unico Dicastero, dal 2002 i contributi dello Stato in favore di enti, istituti e associazioni vigilati dal Ministero stesso sono iscritti in un'unica unità previsionale di base del Ministero unificato;

il Ministero ha tuttavia optato, fin dal primo anno di applicazione della legge, di trasmettere due distinti riparti, uno relativo ai fondi destinati agli enti, istituti e associazioni afferenti la Pubblica istruzione e l'altro relativo al settore universitario, con particolare riferimento agli istituti scientifici speciali;

lo scorso aprile la Commissione ha esaminato il riparto dei fondi 2004 destinati agli enti, istituti ed associazioni afferenti la Pubblica istruzione, per un importo complessivo pari a 7.757.394 euro (atto n. 363);

si tratta ora di esaminare il riparto dei restanti 10.742.606 euro, destinati nel 2004 agli istituti scientifici speciali,

giudicato positivamente che quest'anno il riparto giunge in netto anticipo (benché comunque ad esercizio finanziario pressoché concluso) rispetto al passato, quando giungeva ad esercizio finanziario addirittura terminato;

preso atto dell'istruttoria delle domande di finanziamento presentate da parte di un'apposita Commissione che, nel vagliare le istanze pervenute e nel determinare l'ammontare del contributo, ha tenuto conto di determinati criteri, quali la rilevanza della produzione scientifica, la tradizione storica, nonché la capacità di realizzazione dei progetti in corso;

registrato:

un ulteriore incremento delle domande pervenute (+21) rispetto al 2003, quando pure si era registrato un consistente incremento (+38) rispetto al 2002;

una sostanziale stabilità della cifra complessivamente a disposizione, che risulta di assai poco inferiore all'anno passato (appena - 21.485 euro), mentre nel 2003 aveva subito una riduzione assai più sensibile rispetto al 2002 (- 396.185 euro);

esprime parere favorevole».

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

215^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia, il sottosegretario per lo stesso dicastero Gagliardi e il vice ministro delle attività produttive Urso.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante la ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 (n. 399)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Questione di competenza)

Introduce l'esame il relatore BETTAMIO rilevando che lo schema di decreto legislativo sul quale la Commissione Industria dovrebbe formulare le proprie osservazioni alla Commissione Giustizia è stato predisposto in base alle disposizioni contenute nella legge n. 131 del 2003, la cosiddetta «legge La Loggia». Nell'individuare i meccanismi per l'adeguamento dell'ordinamento statale alla riforma del Titolo V della Costituzione, al fine di orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente, infatti, l'articolo 1, comma 4, di tale legge ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la mera ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti in riferimento alle materie indicate al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Al comma 5 è poi specificato che i medesimi decreti potranno recare l'individuazione delle disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, mentre il comma 6 dello stesso articolo ha definito i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Lo schema in esame contiene pertanto la ricognizione dei principi fondamentali e l'individuazione degli ambiti di competenza esclusiva statale in materia di professioni.

A tale proposito, ricorda tuttavia che, recentemente i citati commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge La Loggia sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del luglio scorso.

Ribadendo infatti il carattere meramente ricognitivo dell'attività delegata finalizzata a identificare, nelle materie a legislazione concorrente, i principi fondamentali già presenti nell'ordinamento, la Corte ha rilevato il contrasto tra tale lettura «minimale» della delega e la previsione che il Governo possa, contestualmente, procedere all'individuazione degli ambiti che, nelle stesse materie, sono riservate alla esclusiva competenza statale. Tale attività, infatti, non può prescindere da valutazioni interpretative, quindi discrezionali, che rischiano di ampliare notevolmente l'oggetto della delega e possono condurre ad una completa ridefinizione delle materie trattate, per di più in assenza di appositi criteri direttivi.

Anche il comma 6, secondo la Corte, altera il carattere ricognitivo dell'attività delegata al Governo nella individuazione dei principi fondamentali: i criteri direttivi indicati, infatti, oltre a presupporre l'improprio profilo della ridefinizione delle materie, sono orientati a guidare il Governo a prendere prioritariamente in considerazione predeterminati interessi e funzioni. L'oggetto della delega, in tale modo, viene ad estendersi ad un'attività di riparto di funzioni e ridefinizione di competenze e materie del tutto impropria.

Con riferimento allo schema in esame, si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 1 della legge La Loggia è il presupposto del Capo III, relativo alla definizione delle disposizioni di competenza esclusiva statale, mentre il comma 6 contiene parte dei criteri direttivi alla base dell'individuazione dei principi fondamentali in materia di professioni di cui al Capo II dello schema. A seguito della pronuncia della Corte resta comunque legittima, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 131, la definizione di un quadro ricognitivo di principi già esistenti, senza carattere vincolante, finalizzato ad agevolare il legislatore regionale nella fase di predisposizione di proprie iniziative legislative.

Dal punto di vista contenutistico, come già accennato, lo schema in esame intende la materia «professioni» in senso ampio, comprendendovi anche le attività professionali, quelle artigianali e i cosiddetti mestieri. Si tratta pertanto di ambiti tradizionalmente rientranti nel settore delle attività produttive. Anche l'individuazione dei principi fondamentali della materia contenuta nello schema conferma tale valutazione, essendo tra questi inclusi il principio della difesa della concorrenza e del libero mercato, il principio dell'equiparazione dell'attività professionale all'attività di impresa, il principio della tutela del pubblico, quello dell'ampliamento dell'offerta di servizi.

Alla luce delle precedenti considerazioni, ritiene opportuno valutare la possibilità di rivendicare la competenza primaria della Commissione Industria, congiuntamente alla Commissione Giustizia, al fine di compiere i

necessari approfondimenti sul merito e sulle prospettive del provvedimento, anche acquisendo le valutazioni del Governo.

Al fine di fornire chiarimenti e valutazioni interviene quindi il Ministro LA LOGGIA il quale, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'ampia ed esaustiva relazione, nel ricordare che la procedura prevista per lo schema di decreto legislativo in esame dovrebbe consentire di risolvere tutti i problemi emersi, in quanto prevede un doppio passaggio sia presso la Conferenza Stato-regioni che presso il Parlamento, si sofferma in primo luogo sulle questioni di carattere procedurale sottese alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale. In particolare, pur ribadendo il massimo rispetto per l'*iter* argomentativo seguito dalla Consulta – cui è comunque doveroso adeguarsi – ritiene superflue le parti della sentenza che insistono sulla necessità di attenersi ad una «lettura minimale», in quanto il contenuto della delega approvata dal Parlamento prevede già di per sé, con estrema chiarezza, l'obbligo di limitarsi ad una ricognizione della situazione esistente.

Segnatamente, con riguardo alla individuazione da parte del Governo degli ambiti riservati alla esclusiva competenza statale, ritiene che tale operazione non abbia carattere innovativo, in quanto gli ambiti riservati allo Stato resterebbero comunque desumibili dalla lettura dei principi informativi rispetto alla legislazione regionale. A suo avviso, pur restando ferma la volontà di rispettare ed adeguarsi al disposto della pronuncia della Corte Costituzionale, si potrebbe ipotizzare una riformulazione dell'articolo 7 dello schema in esame in forma meramente ricognitiva. In particolare, sia pur senza indicare espressamente le materie riservate allo Stato, si potrebbe ricorrere ad una formula in negativo, volta a precisare gli ambiti di materie non ricompresi nello schema in esame.

Il Governo terrà comunque, anche su questo punto adeguatamente conto delle indicazioni che la Commissione vorrà eventualmente fornire in sede di espressione delle proprie osservazioni.

Ricorda infine che la legge n. 131 del 2003, dopo un dibattito parlamentare ampio ed estremamente approfondito è stata approvata con una maggioranza estremamente ampia. Auspica pertanto che in occasione dell'esame dei provvedimenti di attuazione di tale legge si riesca a conservare l'importante spirito collaborativo già manifestato dai Gruppi di maggioranza e di opposizione, in quanto ritiene che il provvedimento in esame affronti questioni che acquisiscono rilevanza sotto il profilo tecnico-giuridico, senza evocare profili di carattere politico.

Il senatore MUGNAI (AN), richiamati gli aspetti maggiormente problematici dello schema di decreto legislativo in esame, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Si sofferma quindi sulle osservazioni del relatore in ordine alla sussistenza di profili della competenza primaria della Commissione industria, rilevando la necessità di sollevare una questione di competenza.

Il senatore MACONI (*DS-U*) esprime il proprio apprezzamento per l'impostazione dell'intervento del ministro La Loggia, volto a ricercare soluzioni compatibili con l'indicazione della Corte Costituzionale, in un'ottica di collaborazione tra tutte le forze politiche.

Nel sottolineare l'estrema delicatezza delle questioni affrontate dallo schema di decreto legislativo in esame sulle quali, a suo avviso, sarebbe opportuno effettuare alcuni approfondimenti, dichiara infine di condividere le osservazioni formulate dal relatore in ordine alla necessità di rivendicare la competenza primaria della Commissione industria, congiuntamente alla Commissione giustizia.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) dichiara di concordare con le valutazioni formulate dal ministro La Loggia. A suo avviso, è tuttavia necessario riflettere approfonditamente sui possibili effetti derivanti da un provvedimento di tale importanza, anche alla luce delle innovazioni introdotte in generale nel settore delle professioni. A tal proposito, sottolinea pertanto la necessità di tenere nella massima considerazione gli orientamenti della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in esame.

Il presidente PONTONE, rilevata la massima volontà della Commissione di richiedere l'assegnazione del provvedimento congiuntamente alla Commissione giustizia, preannuncia l'invio di una lettera al Presidente del Senato contenente una richiesta in tale senso.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati

(183) VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all'estero – Business Communities

– e **petizione n. 145 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PONTONE fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sui disegni di legge in titolo.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta.

La Commissione conviene e l'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MACONI (*DS-U*) ricorda che la Commissione sta svolgendo un'importante indagine conoscitiva sulle cause della situazione di crisi di molte aziende operanti in Campania destinatarie dei benefici pre-

visti dalla legge n. 219 del 1981. Al riguardo, auspica una rapida ripresa dei lavori relativi a tale indagine.

Il presidente PONTONE Ribadisce il pieno interesse della Commissione a proseguire lo svolgimento dell'indagine e fornisce assicurazioni in ordine all'imminente svolgimento di un sopralluogo nell'area interessata.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

269^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15,30.**SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce sulle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici – riunitosi il 22 settembre 2004 – relativamente al programma dei lavori della Commissione, precisando preliminarmente che le decisioni riguardanti lo svolgimento delle audizioni informali sul disegno di legge n. 848-*bis* e l'avvio dell'esame del disegno di legge sul trattamento di maternità delle donne dirigenti sono già in corso di attuazione nella corrente settimana.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei sopralluoghi all'estero nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui lavoratori anziani, dopo il soddisfacente esito del sopralluogo in Olanda, la Commissione si accinge a recarsi con una propria delegazione in Spagna, dal 17 al 21 ottobre. A causa di impedimenti oggettivi relativi all'organizzazione degli incontri nelle date originariamente previste (10-14 ottobre), infatti, si è reso necessario far slittare in avanti di una settimana la data della partenza. A tale proposito, il Presidente invita i Gruppi politici a completare quanto prima la designazione dei componenti della delegazione.

L'effettuazione della missione in Olanda e il prossimo sopralluogo in Spagna segnalano inoltre l'opportunità di riprendere le audizioni dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani, a partire dalla prossima settimana.

L'Ufficio di Presidenza – prosegue il Presidente – ha altresì preso atto dell'impossibilità per il ministro Maroni di essere presente in Commissione, nella stessa giornata di mercoledì 22 settembre, per riferire sulla situazione della società Alitalia, con particolare riferimento ai profili occupazionali, essendo contestualmente in corso la trattativa con le organizzazioni sindacali, alla quale il Ministro ha preso parte di persona. Con la convocazione del Ministro, la Presidenza aveva inteso dare seguito alla ri-

chiesta pervenutagli nei giorni precedenti da parte dei rappresentanti dei Gruppi politici dell'opposizione, volta ad ottenere una informativa quanto più completa e tempestiva sulla situazione della società Alitalia e sugli orientamenti del Governo. Tramite gli uffici, il Ministro è stato pregato di rendere nota quanto prima un'altra data per riferire alla Commissione. Resta fermo, inoltre, l'impegno a procedere con la dovuta celerità all'esame di un eventuale provvedimento di urgenza concernente gli esuberanti della predetta compagnia aerea, ove esso fosse trasmesso al Senato e assegnato alla Commissione.

Conformemente a quanto deciso dall'Ufficio di Presidenza, è stato inoltre interpellato il Presidente della Commissione bilancio, affinché rivolgesse un invito al Governo a trasmettere quanto prima la relazione tecnica sul disegno di legge n. 2397, in materia di indebiti previdenziali, al momento non ancora trasmessa.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2905, sul trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie, si è convenuto sull'opportunità di riprenderne la trattazione in parallelo con l'avvio dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio, al fine di verificare l'introduzione di eventuali correttivi ai meccanismi di copertura finanziaria del provvedimento.

La Presidenza ha avviato altresì i contatti con la Presidenza della Commissione giustizia per concordare l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 2531, recante norme per la rivalutazione della pena detentiva attraverso esperienze di lavoro all'esterno del carcere, assegnato alle Commissioni riunite.

Il Presidente avverte infine che nei giorni 4 e 5 novembre si terrà a L'Aja l'annuale Conferenza della rete delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità dei Parlamenti europei. La Commissione sarà presumibilmente chiamata a designare un proprio componente nell'ambito della delegazione parlamentare che prenderà parte all'evento, come già avvenne in occasione della Conferenza svoltasi a Roma, presso il Senato, lo scorso anno.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici – sul cui esito si è già soffermato – ha deliberato, accogliendo una richiesta avanzata dal senatore Montagnino, di sottoporre alla Commissione la proposta di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva volta a verificare lo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, non-

ché l'opportunità di eventuali interventi integrativi o modificativi della legge n. 68 del 1999. A tal fine, si potrebbe prevedere l'audizione degli organi competenti del Governo, della Conferenza dei Presidenti delle regioni, nonché dell'ANCI e dell'UPI. Dovrebbero essere inoltre ascoltate le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché operatori ed esperti del settore.

Si potrebbe valutare anche l'opportunità di effettuare dei sopralluoghi all'estero, prendendo in considerazione la normativa di un grande paese europeo e realtà particolarmente avanzate, come potrebbero essere, ad esempio, la Francia e la Svezia.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) concorda con la proposta di programma testé enunciata dal Presidente, che propone però di integrare con la previsione di sopralluoghi presso realtà territoriali italiane, dove si siano svolte significative esperienze nel campo dell'inserimento lavorativo dei disabili.

La senatrice PILONI (*DS-U*) si associa alla proposta del senatore Montagnino e fa presente che sulla materia oggetto della proposta in discussione, la provincia di Milano ha conseguito importanti risultati che potrebbe essere opportuno conoscere attraverso un confronto diretto con gli operatori del settore.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta formulata dai senatori Montagnino e Piloni e avverte che il programma dell'indagine conoscitiva da lui illustrato si deve intendere integrato con la previsione di sopralluoghi in alcune realtà italiane che verranno poi individuate nel dettaglio sulla base delle indicazioni che saranno fornite dai componenti della Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere al Presidente del Senato di autorizzare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili.

IN SEDE REFERENTE

(2924) ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti

(Esame e rinvio)

Il presidente ZANOLETTI (*UDC*) introduce l'esame del disegno di legge n. 2924, precisando preliminarmente che esso contiene una disciplina di modifica della normativa inerente alla maternità delle donne dirigenti, le quali sono ad oggi l'unica categoria di lavoratrici dipendenti per le quali l'evento della maternità riverbera i propri effetti economici esclu-

sivamente sul datore di lavoro e non, come per le altre categorie, sull'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sul piano legislativo infatti la legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa dell'Istituto per l'assistenza di malattia dei lavoratori – diventato dal 1956 Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie – all'articolo 5, secondo comma, equipara di fatto la maternità alla malattia, non riconoscendo il diritto all'indennità di malattia per la lavoratrice che percepisca già tale trattamento dal datore di lavoro in forza di legge o di contratto collettivo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 138 del 1943. Tutti i successivi interventi legislativi confermano tale impostazione di fondo, equiparando l'indennità di maternità alla malattia. Per i dirigenti del settore privato la corresponsione dell'indennità di malattia è totalmente a carico delle aziende – senza alcuna possibilità di recupero dall'INPS – per effetto della previsione contenuta nei contratti collettivi nazionali di settore.

La disciplina fin qui descritta – prosegue il Presidente – risulta non solo incompatibile con la concezione universalistica della tutela previdenziale relativa alla maternità – che rende inopportuna l'esclusione dall'ambito di applicabilità della stessa delle lavoratrici titolari di redditi medio-alti – ma è suscettibile anche di determinare ingiustificate disparità di trattamento tra la categoria delle donne dirigenti e le lavoratrici libero professioniste nonché le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le quali, invece, usufruiscono, in caso di maternità, di una copertura economica da parte dell'INPS o di altre gestione previdenziale.

Peraltro va evidenziato che l'attribuzione integrale dell'onere economico dell'indennità di maternità all'azienda è suscettibile di ingenerare forme di discriminazione dal punto di vista della carriera lavorativa, determinando durante il periodo della gravidanza situazioni conflittuali in ambito aziendale e comportando a volte il mancato affidamento, al rientro dal periodo di assenza per maternità, delle mansioni svolte prima dell'assenza stessa, nonché l'esclusione delle lavoratrici in questione dai processi formazione professionale e di avanzamento di carriera.

A questo quadro sconcertante si aggiunge il fatto che il periodo della maternità è, come si è detto, estremamente oneroso per l'azienda e ciò può costituire per quest'ultima un deterrente per la nomina di dirigenti donne – a maggior ragione se costoro sono donne giovani e, conseguentemente, potenziali madri – inducendo il datore a privilegiare uno *staff* manageriale maschile.

Il disegno di legge all'esame propone, in conclusione, che la maternità non venga più equiparata ad uno stato di malattia, ma considerata un naturale percorso della donna, e che lo Stato consideri tutte le donne lavoratrici in maternità alla stessa stregua, estendendo anche alle donne dirigenti la tutela previdenziale inerente alla maternità.

Il periodo di astensione dal lavoro considerato è quello obbligatorio di cinque mesi – con pagamento dello stipendio al 100 per cento, di cui il 20 per cento sarebbe a carico dell'azienda, l'80 per cento a carico del-

l'INPS – più sei mesi successivi facoltativi, con pagamento dello stipendio al 30 per cento, completamente a carico dell'INPS.

Dal punto di vista finanziario, ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo è stata utilizzata l'aliquota attualmente fissata per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore terziario – pari allo 0,24 per cento – ovvero del settore nel quale si registra una maggiore incidenza di donne dirigenti.

Dall'applicazione di tale aliquota, deriverebbe per l'INPS un gettito pari a circa 19 milioni di euro annui, tenendo presente che il totale dei dirigenti in servizio risulta pari a circa 100.000 unità. Un tale gettito compenserebbe ampiamente gli oneri posti a carico della previdenza pubblica, poiché il costo per l'INPS di ogni singola maternità si aggirerebbe intorno ai 30 mila euro, e, considerando un numero ipotetico di 150 eventi all'anno, gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del disegno di legge all'esame ammonterebbero a circa 5 milioni di euro.

Si apre la discussione.

La senatrice PILONI (*DS-U*) sottolinea che il disegno di legge all'esame reca una proposta ampiamente condivisa, come peraltro si evince dalle numerose firme apposte ad esso. Il provvedimento intende infatti colmare una lacuna dell'ordinamento previdenziale per la maternità individuando una soluzione che, oltre a perseguire l'interesse delle lavoratrici, presenta risvolti positivi anche per le aziende. Sulla base di tale considerazione, la senatrice Piloni dichiara, a nome della sua parte politica, la disponibilità a valutare favorevolmente una eventuale proposta di trasferimento del disegno di legge in titolo dalla sede referente alla sede deliberante, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 37 del Regolamento del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta odierna per l'esame del disegno di legge n. 2836, recante «Contributo straordinario in favore dello *Staff College*, organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino».

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

229^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(2852) Disciplina del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Man; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico

(348) BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico

(1124) TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale

(1312) CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 settembre scorso, con il seguito della discussione generale sul disegno di legge n. 2852.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) interviene lamentando l'assenza del rappresentante del Governo.

Il presidente TOMASSINI osserva che la presenza del Governo, per quanto opportuna, non è nell'attuale fase, necessaria a termini di Regolamento.

Il senatore SALZANO (*UDC*) esprime a nome del proprio Gruppo un giudizio favorevole in merito al disegno di legge n. 2852, che può rappresentare la risposta lungamente attesa da un settore molto importante nell'economia nazionale, quale quello dell'erboristeria, la cui crescita ha reso del tutto obsoleta la normativa vigente, che risale al 1931. In particolare, il legislatore deve tenere presente l'obiettivo primario di mettere a

punto una disciplina volta a garantire le necessarie condizioni di tutela della salute dei consumatori, per cui occorre prevedere requisiti professionali adeguati per gli addetti del settore. E' altresì opportuno tenere conto della professionalità acquisita da coloro che negli anni trascorsi, pur non disponendo di un titolo di studio universitario, hanno contribuito allo sviluppo del settore erboristico, acquisendo una rilevante esperienza. Conclude esprimendosi favorevolmente circa le sanzioni di cui all'articolo 21 del disegno di legge in esame, la cui severità è giustificata dal fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini.

Il senatore TREDESE (*FI*) interviene mettendo in evidenza la necessità di dare ordine al settore erboristico, tenendo conto dell'esigenza di disporre di norme chiare poste a garanzia della salute dei consumatori dei prodotti erboristici. Sarebbe inoltre necessario che il legislatore evitasse il generarsi di dannose conflittualità tra le diverse categorie coinvolte.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) si dichiara in linea di massima favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, osservando che è meglio disporre di una normativa sicura in luogo di un vuoto legislativo, che rischia di consentire anche a operatori non qualificati di competere nel mercato dell'erboristeria, con tutti i conseguenti rischi per gli utenti. Pure tenendo conto della necessità di approvare norme favorevoli ad un ulteriore sviluppo in termini economici del settore, non è possibile, a suo parere, escludere in questa fase l'eventualità di apportare modifiche migliorative al testo.

Il presidente TOMASSINI dichiara di condividere l'impostazione del senatore Carella.

Il senatore FASOLINO (*FI*) giudica positivamente il disegno di legge in esame, attribuendogli il merito di mettere ordine in un settore particolarmente delicato. Saggiunge una considerazione in merito all'opportunità di garantire certezze sul futuro degli attuali operatori dell'erboristeria.

Interviene il senatore TATÒ (*AN*), dichiarandosi nettamente a favore del disegno di legge n. 2852, in quanto disciplina opportunamente il settore erboristico. Pertanto, invita i colleghi a considerare l'ipotesi di non presentare emendamenti, così da evitare il rischio di un ulteriore prolungamento del procedimento di approvazione, cui potrebbe conseguire il definitivo arresto.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) afferma la necessità di una adeguata regolamentazione dell'erboristeria. Dichiara quindi, pur comprendendo l'esigenza espressa dal senatore Tatò, di riservarsi di presentare, a tempo debito, alcuni emendamenti.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) si sofferma sulla possibilità di conciliare la necessità di una rapida e certa approvazione del disegno di legge in esame con l'esigenza di apportarvi alcune utili modifiche. Invita quindi la Commissione a riflettere sull'eventualità di una richiesta di trasferimento dell'esame alla sede deliberante, tenendo conto eventualmente degli orientamenti della competente Commissione della Camera dei deputati, anche al fine di una successiva rapida approvazione presso l'altro ramo del Parlamento.

Interviene in sede replica il relatore ULIVI (*AN*), il quale, dopo avere sottolineato l'importanza di una rapida conclusione dell'*iter*, necessaria a regolamentare quanto prima il settore erboristico, tenendo fermo l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, dichiara apprezzamento per l'intervento del senatore Mascioni, considerandolo uno spunto costruttivo. In merito al parere reso dalla Commissione giustizia, afferma il proprio consenso rispetto alle sanzioni di cui all'articolo 21 del disegno di legge in esame, in quanto rispondenti ad un imprescindibile criterio di severità.

Il presidente TOMASSINI, dichiarando la propria disponibilità ad approfondire le prospettive emerse nella discussione odierna, evidenzia come il parere della Commissione giustizia sia basato anche sul giusto intento di salvaguardare il principio della proporzionalità delle sanzioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

356^a Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 9.

Il presidente NOVI, in considerazione della mancanza del prescritto numero legale, apprezze le circostanze, toglie la seduta, rimandando il seguito dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno, ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

64^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3034) Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre 2004.

Il presidente GRECO, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto al senatore Nocco entrato a far parte della Commissione al posto del senatore Ferrara, ricorda che nella precedente seduta il Relatore aveva proposto un parere favorevole con osservazioni ed era iniziata la discussione generale.

Il relatore GIRFATTI (FI), si dichiara disponibile ad accogliere tutte le ulteriori indicazioni che emergeranno nel proseguo del dibattito. Fornisce quindi taluni chiarimenti, ribadendo che le finalità del provvedimento non potranno essere conseguite senza un efficace coordinamento degli organismi preposti.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) preannuncia voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per le considerazioni del Relatore, ma ritiene che il disegno di legge in esame abbia una portata notevolmente inferiore rispetto alle aspettative dichiarate nel titolo che fa riferimento alla internazionalizzazione, processo questo che non può consistere in una mera delocalizzazione, ma coinvolge strumenti di sostegno adeguati per favorire l'innovazione tecnologica soprattutto per le piccole e medie imprese. Peraltro, nel disegno di legge in esame non si

rinvia alcun accenno agli obiettivi delineati nella strategia di Lisbona e quindi si evidenzia una carenza dello Stato proprio sul versante dei finanziamenti della ricerca. Per questo motivi preannuncia un voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Anche il senatore MANZELLA (*DS-U*) preannuncia un voto di astensione, rilevando inoltre che sarebbe stato opportuno e necessario conoscere l'impianto del regolamento interministeriale che invece verrà definito, secondo l'articolo 1, comma 5, della proposta in esame, solo al momento dell'entrata in vigore della legge. Dopo aver espresso perplessità in ordine alla mancanza di chiarezza sulle attribuzioni delle Ambasciate in materia, osserva che il provvedimento non soddisfa compiutamente l'esigenza di una razionalizzazione che consenta alle imprese e alle diverse realtà commerciali regionali di essere presenti nel contesto imprenditoriale internazionale. Ritiene pertanto che questo ultimo aspetto debba essere adeguatamente sottolineato nel parere che verrà reso alla Commissione di merito.

Il presidente GRECO, con riferimento alla questione delle competenze attribuite al Ministero degli affari esteri, rende noto che essa è efficacemente affrontata nel parere espresso dalla 3a Commissione sul provvedimento.

Il senatore BASILE (*Misto*) ribadisce il proprio orientamento che l'ampio tessuto delle piccole e medie imprese debba essere adeguatamente sostenuto. Concorda con il senatore Manzella che la politica commerciale è parte pregnante della politica economica europea e per questo è tanto più necessario un efficace coordinamento, in modo tale da evitare la stratificazione o addirittura la competitività fra le competenze dei vari dicasteri interessati alla materia. Condivide altresì l'osservazione che sarebbe stato opportuno conoscere sin da ora l'impostazione del regolamento interministeriale di cui all'articolo 1, comma 5. Ritenendo quindi insufficienti gli strumenti di coordinamento delle funzioni come delineati nel disegno di legge in esame, e rilevato il rischio di burocratizzazione a causa dell'eccessivo aumento di personale, preannuncia il proprio voto di astensione.

Il presidente GRECO coglie l'occasione per rendere noto che presso il Ministero delle attività produttive è istituita un'«Area Internazionalizzazione», presso la Direzione Generale per la promozione degli scambi e prospetta l'opportunità di acquisire mediante audizione del Direttore Generale tutte le informazioni e gli approfondimenti sollecitati nel corso del dibattito sul tema in esame.

Il senatore Calogero SODANO (*UDC*), espresso apprezzamento per i rilievi del senatore Manzella, preannuncia il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*), riprendendo l'osservazione del senatore Basile sul personale, rileva a sua volta che l'aumento del numero di esperti appare eccessivo e assolutamente ingiustificato.

Il senatore BUDIN (*DS-U*) sottolinea che la mancanza di organicità dell'intervento normativo rischia di vanificare lo stesso obiettivo della razionalizzazione, amplificando la competizione fra i diversi ministeri che hanno attinenza alla materia. Chiede quindi che venga ribadita nel parere la sollecitazione a garantire il coordinamento unitario delle attività all'estero di supporto alle imprese italiane.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) osserva criticamente che l'esorbitante numero di esperti appartenenti al Ministero delle attività produttive, va in direzione opposta rispetto agli obiettivi dichiarati dal provvedimento in esame. A suo avviso inoltre la normativa proposta rischia di determinare una frammentazione delle competenze anziché un coordinamento unitario.

Il presidente GRECO, con riferimento alle osservazioni critiche concernenti l'incremento degli organici degli sportelli unici, rende noto che in realtà trattasi di un incremento minimo di personale, rispetto a quello già esistente, necessario comunque per permettere la funzionalità degli organismi.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) esprime l'avviso che non sia opportuno richiamare nel parere l'aspetto concernente il personale, poiché rispetto alle reali esigenze gli organismi in questione sono sottodimensionati. Ritiene invece che sia più rilevante l'esigenza di definire più compiutamente le attribuzioni delle Ambasciate.

Il relatore GIRFATTI (*FI*) esprime apprezzamento per gli interventi costruttivi che si sono succeduti nel dibattito. Si dichiara quindi disposto ad accogliere le osservazioni emerse, ribadendo comunque la necessità di provvedere alla razionalizzazione delle strutture operanti nel settore della internazionalizzazione delle attività economiche italiane, in modo di sostenere adeguatamente la competitività dell'imprenditoria italiana. Condivide quindi la necessità del coordinamento unitario in modo tale che sia efficace, e con particolare attenzione alle linee di politica commerciale delle Regioni e degli Enti locali. Condivide senz'altro l'osservazione che sarebbe stato opportuno conoscere fin da ora le linee del Regolamento interministeriale previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge e concernente le modalità operative di costituzione ed organizzazione degli sportelli unici.

Il presidente GRECO, ritenendo acquisite le dichiarazioni di voto, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione il nuovo parere

favorevole con osservazioni proposto dal relatore e integrato con le osservazioni emerse dal dibattito, dal seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso si prefigge l'obiettivo di realizzare un coordinamento e una razionalizzazione delle numerose strutture operanti nel settore della internazionalizzazione delle attività economiche italiane e di tutte le attività ad esso connesse, al fine di dotare l'imprenditoria italiana di nuovi e più efficaci strumenti per accrescerne la competitività e la presenza all'estero;

ritenuto necessario che la normativa in esame assicuri un coordinamento unitario delle attività all'estero di supporto alle imprese italiane, con particolare attenzione alle linee di politica commerciale delle regioni e degli enti locali, e che chiarisca più compiutamente le attribuzioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

richiamata la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese e in particolare gli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il regolamento (CE) n. 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione, il regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore («de minimis») e il regolamento (CE) n. 70/2001 sugli aiuti in favore delle piccole e medie imprese;

considerate le disposizioni, contenute nei predetti atti normativi comunitari, che prevedono la possibilità di derogare all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che vieta di falsare la concorrenza mediante aiuti alle imprese concessi dagli Stati;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

al fine di evitare che i servizi di consulenza che gli sportelli unici all'estero dovranno fornire alle imprese per favorirne la loro internazionalizzazione possano configurarsi come aiuto di Stato, le norme dovrebbero specificare che detti servizi rientrano nella deroga prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore, o dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001;

sollevano poi dubbi sulla compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese, le modifiche alla legge di istituzione della SIMEST (legge n. 100 del 1990), introdotte dall'articolo 7 del provvedimento in titolo, che prevedono un aumento al 50 per cento, della quota degli investimenti delle piccole e medie imprese, finanziabile dalla SIMEST;

analoga valutazione si segnala relativamente alla disposizione contenuta nel medesimo articolo 7 del disegno di legge in titolo, che prevede un aumento fino al 49 per cento della quota finanziabile dalla SIMEST, per gli investimenti diretti alla costituzione di parchi industriali destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane».

La Commissione approva.

(3104) Conversione in legge del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra il disegno di legge in esame che è diretto alla conversione in legge del decreto-legge n. 237 dell'8 settembre scorso, recante «interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile». Tali interventi si rendono necessari al fine di ottemperare ad alcune disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 549/2004, che mira ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione di un cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004.

Il 10 marzo 2004 sono stati approvati quattro regolamenti comunitari diretti ad istituire il cosiddetto «cielo unico europeo», finalizzato al rafforzamento dei livelli di sicurezza e di efficienza del traffico aereo generale in Europa, agevolando così la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi. Si tratta del «regolamento quadro» (regolamento (CE) n. 549/2004) che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, e dei tre successivi regolamenti comunitari di attuazione, relativi rispettivamente all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo (regolamento (CE) n. 550/2004), alla fornitura di servizi di navigazione aerea (regolamento (CE) n. 551/2004), e all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (regolamento (CE) n. 552/2004).

L'iniziativa «cielo unico europeo» si inserisce in un quadro conforme agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) istituita nel 1960, nonché ai principi fissati dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile firmata a Chicago nel 1944. Il regolamento quadro n. 549/2004 prevede, tra l'altro, all'articolo 4 che gli Stati membri designino e notificano alla Commissione la «autorità nazionale di vigilanza», incaricata delle funzioni ad essa assegnate dai quattro regolamenti comunitari citati. A tale proposito dispone che tale autorità debba essere indipendente «quantomeno a livello funzionale» dagli enti fornitori di servizi. A tale disposizione risponde il decreto-legge in conversione, individuando l'ENAC quale «autorità nazionale di vigilanza». Il medesimo regolamento quadro prevede poi, tra l'altro, che gli Stati membri istituiscano meccanismi di consultazione per coinvolgere in modo appropriato le parti interessate nell'attuazione del cielo unico europeo, tra cui in particolare i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l'industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. Prevede inoltre che gli Stati membri presentino una relazione annuale sull'attuazione delle misure adottate per instaurazione del cielo unico europeo, con particolare riferimento agli aspetti economici, sociali, occupazionali, tecnologici e di qualità dei servizi. L'attuale normativa italiana in materia (legge

21 dicembre 1996, n. 665, e legge 17 maggio 1999, n. 144) concentra in capo ad un unico soggetto, ENAV spa, le funzioni di controllo, certificazione e rilascio delle licenze, nonché di fornitore dei servizi di assistenza al volo, attribuendo all'ENAC a norma del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente medesimo, le funzioni di regolamentazione tecnica, di coordinamento e di controllo nell'ambito degli altri settori della navigazione aerea.

Con il provvedimento in esame, vengono attribuite all'ENAC, in qualità di autorità di vigilanza, le funzioni di regolamentazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze, anche per l'aspetto che attiene all'assistenza al volo, lasciando all'ENAV le funzioni di service provider. In tal modo viene operata la scissione prevista dalla citata normativa comunitaria, fra attività di vigilanza ed attività di fornitura di servizi. Il provvedimento trasferisce quindi parte delle attribuzioni, già esercitate dall'ente di gestione, all'ente di regolazione, cui peraltro fanno già carico talune competenze di certificazione in materia aeronautica. Pertanto l'ENAC assume la pienezza delle attribuzioni di vigilanza, di certificazione e di rilascio di licenze, in un settore attualmente vigilato e certificato dallo stesso soggetto che fornisce i servizi di navigazione aerea.

Il Relatore passa quindi all'illustrazione dell'articolato, soffermandosi su taluni aspetti problematici, da sottoporre all'attenzione della Commissione di merito. L'articolo 1, comma 1, individua l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale «autorità nazionale di vigilanza» ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004, facendo salvi gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004, relativi al controllo sulla conformità dei sistemi di gestione del traffico aereo. Fa infine salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Occorre osservare al riguardo che l'articolo 4 del regolamento comunitario citato dispone che gli Stati membri individuino l'autorità nazionale preposta ai compiti stabiliti nello stesso regolamento quadro e negli altri tre regolamenti specifici. Appare pertanto ultroneo richiamare le funzioni generiche di tale autorità (ovvero l'ENAC), mentre non appare chiaro il riferimento agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004, posto che questi articoli attribuiscono i compiti di certificazione «CE» dei sistemi di gestione del traffico aereo in una prima fase agli stessi fornitori dei servizi e, in una seconda fase all'autorità nazionale di vigilanza.

Segnala quindi l'opportunità di emendare sul punto l'articolo 1, comma 1, nel senso di eliminare l'elenco generico delle funzioni attribuite all'ENAC, nonché il richiamo agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004, stabilendo espressamente e più semplicemente che l'ENAC è individuato quale autorità nazionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004, il quale rinvia alle disposizioni dei quattro regolamenti per la concreta individuazione delle sue funzioni.

Il comma 2 del medesimo articolo lascia all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) e all'Aeronautica militare la formazione del pro-

prio personale. All'ENAV inoltre attribuisce il compito di assicurare la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione. Le attività di radiomisure sono attribuite a soggetti certificati dall'ENAC.

Il Relatore richiama la disposizione che, assegnando all'ENAV il compito di assicurare la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione, sembra porsi in violazione all'obbligo di separazione «quanto meno funzionale» tra ente fornitore di servizi e ente preposto al controllo e alla certificazione, disposto dal regolamento comunitario (art. 4 del regolamento (CE) n. 549/2004), posto che la finalità del decreto-legge in esame è quella di individuare nell'ENAC l'autorità preposta all'attività di controllo. Infatti, nella stessa relazione illustrativa, allegata al disegno di legge di conversione, non vi è alcun accenno a questa attribuzione di competenze all'ENAV, mentre viene ribadito chiaramente il passaggio di tutte le funzioni di controllo e di certificazione dall'ENAV all'ENAC nella sua nuova veste di «autorità nazionale di vigilanza» di rilievo comunitario. Infine, tale disposizione del comma 2 non sembra coordinarsi con il successivo articolo 3 del medesimo decreto-legge, che sopprime l'ultimo periodo della lettera e) dell'articolo 3 della legge n. 665 del 1996, istitutiva dell'ENAV, eliminando così proprio la competenza di tale ente alla certificazione degli impianti di radio-navigazione.

Il comma 3 prevede la possibilità di stipulare accordi tra ENAC, ENAV e Aeronautica militare, al fine di assicurare il corretto esercizio delle funzioni attribuite all'autorità nazionale di vigilanza.

L'articolo 2 provvede a delineare in modo più puntuale le funzioni spettanti ai soggetti interagenti nell'ambito aeroportuale (ENAC, ENAV e gestori aeroportuali), al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni nello svolgimento dei servizi aeroportuali. In sostanza l'ENAC avrebbe funzioni di vigilanza sull'ENAV e sui gestori aeroportuali, nonché il compito di adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale; l'ENAV avrebbe la competenza di assicurare l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali; mentre il gestore aeroportuale avrebbe il compito di assegnare le piazzole di sosta agli aeromobili e di assicurare l'ordinato movimento degli altri mezzi sui piazzali, nonché di avvisare tempestivamente della presenza di ostacoli o altri rischi inerenti la circolazione sui piazzali.

L'articolo 3 dispone due modifiche alla legge 21 dicembre 1966, n. 665, che istituisce l'ENAV, nel senso di eliminare la competenza al rilascio delle abilitazioni per il proprio personale aeronautico specialistico, nonché alla certificazione degli impianti di radio-navigazione.

Come già rilevato, questa disposizione non sembra coordinata con il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che attribuisce all'ENAV la competenza di assicurare la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione.

L'articolo 4 prevede che l'attuazione del decreto-legge in esame non debba comportare oneri per il bilancio dello Stato. A tal fine rinvia alla determinazione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli importi

corrispondenti ai costi delle nuove attività da trasferire all'ENAC mediante provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more di tale trasferimento e in fase di prima attuazione, l'ENAC può avvalersi del personale dell'ENAV per l'esercizio delle predette attività, anche ai fini dell'addestramento del personale che subentrerà nello svolgimento dei nuovi compiti.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 prevede che un «provvedimento» del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplini «le modalità e i tempi per il concreto esercizio» delle nuove funzioni dell'ENAC. Questa disposizione solleva qualche perplessità non solo per la genericità nell'indicazione dello strumento giuridico da utilizzare per il trasferimento delle funzioni all'ENAC, ma soprattutto perché sembra porre una riserva sulle modalità e i tempi per il concreto esercizio di tali funzioni. Sono infatti gli stessi regolamenti comunitari, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, a stabilire le modalità e i tempi (31 dicembre 2004) dell'esercizio delle funzioni attribuite alle autorità nazionali di vigilanza (l'ENAC per l'Italia).

Infine l'articolo 5 dispone sull'entrata in vigore.

Concludendo la propria esposizione, il relatore CICCANTI (*UDC*) propone l'espressione di un parere favorevole con osservazioni.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) interviene brevemente per rilevare che anche in questo caso un atto amministrativo potrebbe rivelarsi lo strumento per eludere norme di rango primario.

Il presidente GRECO propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona

Il presidente GRECO rende noto che i componenti dei Gruppi di opposizione hanno prospettato l'opportunità che la Commissione avvii un'indagine conoscitiva diretta a verificare i progressi della Strategia di Lisbona. Poiché l'iniziativa incontra l'ampia condivisione anche degli esponenti delle forze di maggioranza, ha ritenuto di portare la proposta all'attenzione della Commissione, affinché possa essere deliberata. Illustra quindi oggetto e finalità dell'indagine che assume una particolare pregnanza in vista dell'imminente riunione ordinaria della XXXII COSAC e in vista del termine intermedio di verifica del processo delineato nella Strategia di Lisbona, stabilito al prossimo marzo 2005. Il programma di massima prevede una serie di audizioni dei responsabili dei ministeri coinvolti nell'attuazione delle politiche governative rispetto ai quattordici di-

versi indicatori strutturali, così come adottati dal Consiglio europeo dell'8 dicembre 2003; nonché una serie di ulteriori audizioni dei responsabili di istituti di ricerca ed infine di quelli delle associazioni di categoria.

Una volta acquisito il consenso del Presidente del Senato a svolgere l'indagine in titolo, prospetta l'opportunità di coinvolgere nell'iniziativa anche la Commissione XIV della Camera dei deputati, al fine di svolgere congiuntamente o alternativamente il programma delle audizioni.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma testè illustrato.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

160ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dello Statuto della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI – Radiotelevisione Spa, risultante dalla fusione per incorporazione della RAI – Radiotelevisione Spa nella società RAI Holding Spa, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112

(Parere al Ministro delle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428) (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre 2004.

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che nella seduta precedente si era deciso di concludere oggi la discussione generale.

Egli comunica quindi che preparerà e distribuirà a tutti i componenti della Commissione entro lunedì pomeriggio lo schema di parere, in modo che possano essere presentati emendamenti o proposte di parere alternativi entro le 20 di martedì 5 ottobre – giornata nella quale, egli ricorda, è prevista l'audizione dei consiglieri di amministrazione della RAI – e che il parere possa essere discusso e votato in via definitiva entro mercoledì 6 ottobre.

Egli ricorda poi che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi aveva deciso di ricevere in audizione la dottoressa Annunziata dopo l'audizione del Consiglio di amministrazione della RAI e la conclusione dell'esame del parere sullo statuto.

Tenuto conto che dall'8 ottobre la dottoressa Annunziata dovrà recarsi per un periodo prolungato negli Stati Uniti d'America, egli ha quindi deciso di svolgere l'audizione giovedì 7 ottobre.

Riprende il dibattito.

Il senatore D'ANDREA osserva che l'approvazione dello statuto della nuova RAI Radiotelevisione S.p.a. cade in un momento in cui l'attuazione della riforma del diritto societario implica inevitabilmente la riscrittura dell'atto costitutivo e dello statuto delle società di capitali, alla luce di una nuova normativa che introduce un diritto-dovere di autodisciplina, ed impone il problema della tutela delle minoranze sociali, principi da tenere presente in modo ancor più rigoroso nel caso della Rai Radiotelevisione S.p.a., che non è una qualsiasi società per azioni, tanto che di essa si occupano norme speciali; tali norme dettano modalità di elezione degli organi di gestione in deroga all'ordinamento generale per le società per azioni con l'evidente finalità di tutelare nella maniera più forte possibile alcuni interessi generali, e per lo stesso motivo vengono previste misure relative alla dismissione della partecipazione dello Stato e alla composizione del capitale azionario, con la clausola di limitazione del possesso azionario e il divieto di patti di sindacato o di blocco.

L'uso disinvolto del rapporto tra regime generale delle Spa e norme speciali fa nascere perplessità su alcune disposizioni dello statuto, soprattutto su quelle destinate ad incidere sulla gestione in essere, alla quale inopinatamente si considera applicabile la normativa generale solo in quanto più favorevole, desumendo dal diritto penale un principio e una prassi non consueti nel diritto societario. Del resto anche per le norme *de futuro* è evidente la tentazione di ignorare la tutela delle minoranze, come accade con l'articolo 21, punto 7, laddove si giunge ad impedire l'applicazione del principio *simul stabunt simul cadent* persino nel caso in cui restasse in carica solo il presidente o, comunque, un solo consigliere d'amministrazione, attraverso la preferenza accordata alla procedura del reintegro che mal si concilia con la specialità delle norme che la legge detta per la elezione del Consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Profili di illegittimità presenta l'art. 22 laddove prevede la possibilità di nominare uno o due vice presidenti con poteri di sostituzione del presidente e, quindi, titolari di una delega a contenuto generale che contrasta con gli articoli 2381, 2391 e 2392 del codice civile. La stessa censura può estendersi al successivo art. 26.

Non si possono che condividere i rilievi formulati dal Presidente relatore, con il richiamo puntuale dei precedenti, all'ipotesi di prorogare il mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2004. Ma anche volendo accogliere le valuta-

zioni prospettate ieri dal ministro Gasparri, e cioè ritenendo applicabili le norme generali sulle società per azioni, queste stesse norme avrebbero imposto una verifica della legittimità della permanenza in carica dell'attuale Consiglio da parte dell'assemblea immediatamente dopo le dimissioni del suo presidente. Assemblea che, secondo la norma speciale della legge 112/04, è formata dal rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze che in materia di nomina del Consiglio di amministrazione è tenuto a muoversi sulla base delle delibere della Commissione di Vigilanza (art. 20, comma 7), così come in caso di deliberazioni di revoca o di promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 20, comma 8). Non compete in ogni caso al Consiglio di amministrazione medesimo deliberare in ordine alla continuità della propria azione, peraltro in contrasto con il principio del *simul stabunt simul cadent* implicito nella designazione dello stesso da parte dei Presidenti delle Camere, attraverso il richiamo alle funzioni di garanzia che lo stesso era tenuto a svolgere nella sua collegialità, cioè con la cosiddetta formula del quattro più uno. Non si può invocare l'ordinamento generale, in quanto più favorevole alla gestione in carica, senza applicare contestualmente gli strumenti ed i principi dello stesso o delle leggi speciali che si muovono in direzione della tutela degli interessi generali più vasti. In ogni caso non si può ipotizzare la continuità di un'azione di un Consiglio di amministrazione che in una fase del suo mandato venga considerato *legibus solutus*, per quel che riguarda la fonte del mandato medesimo, l'esercizio del potere di revoca, l'applicazione di qualsivoglia norme che ne regolamentano l'attività. Anche queste considerazioni dovrebbero spingere gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione, che – talvolta persino in polemica con questa Commissione – hanno rivendicato la loro autonomia dalla politica, a dar prova di correttezza istituzionale e gestionale rimettendo il loro mandato almeno all'atto di approvazione dello statuto consentendo al Ministero dell'economia e a questa Commissione di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione esercitando senza impedimenti, francamente incomprensibili, i poteri ad essi attribuiti dalla legge Gasparri.

Il senatore FALOMI, nell'associarsi ai puntuali rilievi sul testo dello statuto formulati dal relatore e dai colleghi successivamente intervenuti, e in particolare dal senatore D'Andrea, osserva come l'audizione di ieri del ministro Gasparri abbia evidentemente confermato l'impressione da lui ricavata dalla lettura dello statuto, vale a dire che vi sia in atto, anche oltre il dettato della legge Gasparri, una sorta di torsione della disciplina della RAI, intesa ad una rapida equiparazione con la disciplina delle ordinarie società di capitali.

Questo processo è condotto attraverso una spregiudicata estensione alla RAI della ordinaria disciplina civilistica in tutti gli ambiti in cui la legge speciale lasci uno spazio non regolamentato, senza alcun riguardo alla coerenza sistematica con la legge speciale stessa e con i principi costituzionali, ma anche, ove appaia opportuno e utile ai fini di questo pro-

cesso, attraverso un ancor spregiudicato aggiramento dello stesso codice civile, come del resto acutamente rilevato dal senatore D'Andrea.

Il risultato che si intende conseguire con queste forzature giuridiche è quello di accelerare la trasformazione della RAI da ente di servizio pubblico, la cui azione è guidata dal pubblico interesse e dai principi costituzionali, ad una ordinaria società commerciale in cui comandano gli interessi di carattere patrimoniale, e ciò in dispregio della specificità della missione della società concessionaria del servizio pubblico, che pure è riconosciuta dalla stessa legge 112 del 2004 nella motivazione della limitazione della proprietà di cui al comma 5 dell'articolo 21.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 20,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione «Operazione Impedian (Archivio Mitrokhin) – Rapporto sull'attività istruttoria svolta dalla Commissione»

La Commissione procede al seguito dell'esame della proposta di relazione in titolo, iniziato nella seduta del 21 settembre e proseguito nelle sedute del 22 e del 28 settembre 2004.

In sede di discussione generale, prendono la parola i deputati ALBONETTI e GAMBÀ e i senatori GARRAFFA e MALAN.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di intese intercorse con i rappresentanti dei Gruppi, la discussione generale proseguirà martedì 5 ottobre 2004, alle ore 13,30, per concludersi nella seduta di mercoledì 6 ottobre 2004, convocata a partire dalle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 23,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONI

Audizione del Professor Renzo GUOLO

Il Comitato procede all'audizione del Professor Renzo GUOLO, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dal senatore MALABARBA e dagli onorevoli CALDAROLA e GAMBA.

Al termine dell'audizione, il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMITATO PARLAMENTARE**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

Interviene il Direttore del Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, professor Tullio Scovazzi.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Direttore del Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, professor Tullio Scovazzi

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Direttore del Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, professor Tullio Scovazzi.

Il professor Tullio SCOVAZZI, *Direttore del Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*, svolge una relazione su alcuni aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, ripetutamente, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore ! Luciano MAGNALBÒ (AN), il deputato Gian Paolo LANDI DI CHIAVENNA (AN) e il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*.

Il professor Tullio SCOVAZZI, *Direttore del Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto DI LUCA, *Presidente*, ringrazia il professor Tullio Scovazzi e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,55 alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

indi del Vice Presidente
Roberto MANZIONE

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica di aver predisposto, sulla base delle indicazioni emerse dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei gruppi del 14 settembre scorso e ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento interno, il seguente calendario dei lavori, salve le modificazioni che dovessero rendersi necessarie:

mercoledì 29 settembre 2004, ore 15, seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, dottor Diego Marmo

martedì 5 ottobre 2004, ore 10,30, audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dottor Domenico Romano, e audizione del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli, dottor Angelo Sari;

mercoledì 20 ottobre 2004, ore 15, audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, dottor Mario Aristide Romano.

Comunica, altresì, che la Commissione effettuerà nei giorni di giovedì 14 ottobre e di venerdì 15 ottobre 2004 un sopralluogo nelle province di Avellino e di Napoli.

Comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha trasmesso, in data 15 luglio 2004, copia di una relazione di consulenza tecnica sul depuratore di località Costa nel comune di Mercato San Severino, nonché copia di una relazione del Dipartimento provinciale di Salerno dell'ARPA Campania su un monitoraggio sulle aziende conciarie ubicate nel comune di Solofra.

Comunica che il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ha trasmesso, in data 15 luglio 2004, un elenco delle segnalazioni inviate alle Procure della Repubblica competenti.

Comunica che il Presidente del Senato, in data 22 luglio 2004, ha inviato una lettera ai Presidenti delle Commissioni parlamentari d'inchiesta per raccomandare loro un più attento controllo della spesa, soprattutto relativamente alle consulenze esterne e alle missioni fuori sede.

Comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso, in data 29 luglio 2004, un elenco dei procedimenti penali aventi ad oggetto vicende di abusivismo edilizio riguardanti aree site nelle vicinanze del canale Conte di Sarno e delle rive del fiume Sarno.

Comunica che il Settore provinciale del genio civile di Napoli ha trasmesso, in data 29 luglio 2004, una nota relativa alla sistemazione del canale Conte di Sarno.

Comunica che il Sindaco di Solofra ha trasmesso, in data 29 luglio 2004, una relazione informativa sul Consorzio disinquinamento Solofra.

Comunica che il Presidente della Provincia di Avellino ha trasmesso, in data 13 settembre 2004, uno stralcio del «Catasto pozzi» esistente presso la medesima provincia.

Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, dottor Diego Marmo

Il PRESIDENTE ricorda che l'audizione ha avuto inizio nella seduta del 19 maggio 2004 e avverte che il dottor Marmo ha ritenuto di farsi accompagnare dal dottor Rosario Cantelmo, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torre Annunziata. Ringrazia quindi il dottor Marmo e il dottor Cantelmo per la cortese disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta e ricorda che la Commissione può in qualsiasi momento decidere il passaggio in seduta segreta.

Il dottor MARMO svolge alcune considerazioni in ordine all'attività svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare domande i senatori DEMASI, IERVOLINO, FLAMMIA, MANZIONE, SCALERA, FASOLINO e il PRESIDENTE.

Il dottor MARMO risponde alle domande avanzate.

Il dottor CANTELMO fornisce quindi ulteriori elementi di informazione in ordine alle domande avanzate.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta)

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Marmo e il dottor Cantelmo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 5 ottobre 2004, alle ore 10,30 per procedere all'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dottor Domenico Romano, e all'audizione del Presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli, dottor Angelo Sari.

La seduta termina alle ore 16,35.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

367^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore nella precedente seduta in ordine ai profili finanziari connessi al disegno di legge in esame, precisa che, le norme concernenti la previsione di una commissione di concorso unico per l'accesso in magistratura (articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3), non determinano maggiori oneri rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, sia in quanto attualmente la cadenza temporale delle prove concorsuali è annuale sia in quanto il numero di componenti della commissione unica può

variare da un minimo di 16 unità ad un massimo di 24 unità, numeri notevolmente inferiori a quelli attualmente previsti in base alla legislazione vigente (32 componenti).

Rileva poi che i nuovi requisiti di legittimità previsti per l'accesso a funzioni di primo grado elevato e apicale non determinano né un ampliamento della platea dei soggetti che svolgono a legislazione vigente analoghe funzioni né tanto meno l'attribuzione di particolari indennità. In tal senso le predette norme non producono riflessi finanziari negativi per lo Stato.

Per quanto concerne la possibile lieve sottostima degli oneri connessi alle due commissioni di concorso per il conseguimento degli incarichi direttivi, specifica che in relazione ai parametri assunti nella relazione tecnica, tale eventualità potrebbe verificarsi nel solo caso in cui la commissione agisse a composizione completa nel numero massimo di componenti; qualora, come possibile e come previsto dalla norma in esame, il numero dei componenti dovesse ridursi da 11 a 9 unità, potrebbe addirittura determinarsi un risparmio di spesa rispetto alle previsioni finanziarie riportate in relazione tecnica, talché può ragionevolmente ritenersi che i due effetti possano naturalmente compensarsi.

Per quanto concerne il numero dei magistrati in servizio preso a base per la stima dei magistrati chiamati a partecipare ai corsi di aggiornamento professionale e di formazione, precisa che tale numero è stato determinato dai dati sulle presenze dei magistrati (giudicanti e requirenti) negli uffici giudiziari rilevati dall'amministrazione competente, dati che evidenziano, allo stato, 7.995 presenze. Tale dato è stato depurato di circa 500 unità in relazione a presumibili defezioni per comprovate e motivate esigenze di ufficio.

Per quanto riguarda gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla mutata composizione di Consigli giudiziari nei distretti ove prestano servizio 350 magistrati, evidenzia che le modifiche introdotte dalla Camera non producono nuovi e maggiori oneri in quanto la modifica del numero dei componenti riguarda il solo personale di magistratura e non anche il numero dei componenti laici, unico elemento determinante ai fini della formazione dell'onere derivante dalla norma (come precisato al riguardo nella relazione tecnica presentata durante l'esame presso la Camera dei deputati).

Per quanto concerne gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla istituzione a Bolzano della sezione distaccata della Corte di Assise di appello di Trento, ritiene opportuno precisare che la norma determina modesti riflessi finanziari, fronteggiabili con gli ordinari stanziamenti di bilancio, in considerazione sia del limitato numero di udienze l'anno (non superiori a 10 all'anno), sia dell'utilizzo delle strutture giudiziarie già esistenti per la allocazione della nuova sezione distaccata. L'importo, quand'anche di modesta entità e fronteggiabile con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, è stato quantificato in 3.000 euro annui e meglio specificato in relazione tecnica, cui si richiama per maggiori dettagli.

Per quanto concerne infine l'insorgenza di eventuali oneri connessi alle disposizioni integrative dell'opzione per i magistrati di permanere

in servizio fino al 75° anno di età, precisa che la norma in esame, se raffrontata con l'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 503, non determina nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sia perché l'eventuale soprannumero si verifica nell'ambito della pianta organica del singolo ufficio giudiziario e non anche nell'ambito della complessiva dotazione organica, sia perché la normativa vigente consente al magistrato di permanere comunque in servizio fino al compimento del 75° anno di età.

I senatori CADDEO (*DS-U*) e MORANDO (*DS-U*) chiedono chiarimenti sulla quantificazione degli oneri derivanti dall'istituzione a Bolzano della sezione distaccata della Corte di Assise di appello di Trento, osservando che l'importo indicato nella nota del Governo sembra eccessivamente modesto rispetto alle necessità derivanti da tale istituzione.

Il presidente AZZOLLINI (*FI*) ricorda che la relazione tecnica presentata dal Governo presso la Camera dei deputati asseriva che dall'istituzione della suddetta sezione distaccata non derivavano oneri di particolare rilevanza, in quanto la sezione verrà costituita nell'ambito del Tribunale di Bolzano, ed inoltre la normativa vigente non prevede la corresponsione di particolari indennità ai due magistrati togati, la cui scelta avverrà comunque nell'ambito della pianta organica del Tribunale di Bolzano o della Corte di appello di Trento. A ciò si aggiunge il numero esiguo delle udienze che non superano le dieci giornate annue ed il fatto che le spese di funzionamento trovano capienza nelle somme ordinariamente assegnate. Di conseguenza, secondo la citata relazione tecnica, gli unici maggiori oneri sono dovuti alla corresponsione delle indennità ai sei giudici componenti della istituenda sezione distaccata.

Il senatore MICHELINI (*AUT*), in merito ai presunti costi correlati ai giudici popolari della istituenda sezione staccata, rileva una contraddizione tra l'onerosità asserita nella relazione tecnica presentata nel corso dell'esame della Camera dei deputati e le informazioni fornite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento dal Presidente della Sezione distaccata presso Bolzano della Corte di appello di Trento, il quale escludeva tali oneri, ricordando che finora, per la celebrazione dei processi in lingua tedesca o bilingue presso la Corte di Assise di appello di Trento, dovevano essere fatti venire magistrati e giudici popolari da Bolzano, con aggravii di spesa per le relative indennità di missione, mentre nel caso della nuova sezione della Corte di Assise di appello di Bolzano tale circostanza non si verificherebbe, con conseguenti risparmi.

Infine, ritiene non condivisibile l'affermazione del Governo circa il fatto che non derivino nuovi o maggiori oneri dal meccanismo di cui al comma 10 dell'articolo 2: infatti, la clausola di invarianza finanziaria inserita al comma 15 durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dimostra chiaramente che tali oneri sussistono, e che si vuole però rimo-

dularli in modo da assicurare la complessiva neutralità finanziaria, ma ciò non appare una forma accettabile di copertura dei suddetti oneri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che a Bolzano è già operante una sezione distaccata della Corte di appello di Trento, alle cui strutture potrà quindi appoggiarsi la futura sezione distaccata della Corte di Assise di appello. Per quanto concerne i giudici popolari, precisa che l'unico costo connesso alla loro attività è quello già quantificato nella relazione tecnica di 3.000 euro, il cui importo modesto si giustifica con il fatto che i giudici prestano la loro attività gratuitamente e hanno diritto solo al rimborso delle spese di viaggio. Peraltro, trattandosi di soggetti che risiedono nel medesimo distretto giudiziario, tali spese sono estremamente ridotte.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene insoddisfacenti i chiarimenti offerti dal Governo: *a)* in relazione alla possibile sottostima degli oneri connessi alle due commissioni di concorso per il conseguimento degli incarichi direttivi, in quanto le argomentazioni addotte non sembrano ispirate al principio di prudenza; *b)* agli oneri connessi all'obbligo del magistrato di partecipare ogni cinque anni ai corsi di aggiornamento professionale, in quanto da un lato viene confermato il dato fornito dal Consiglio superiore della magistratura sul numero dei magistrati in servizio, dall'altro, appaiono poco congrue le ragioni del citato abbattimento di 500 unità; *c)* e all'esclusione di oneri connessi alla previsione dell'obbligo al mantenimento della stessa sede e delle stesse funzioni per i magistrati che hanno optato per il prolungamento del rapporto di lavoro fino al settantacinquesimo anno d'età, poiché è molto probabile che si determineranno posizioni in soprannumero. In merito all'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte d'assise di appello di Trento, preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, ritiene, infine, di mantenere alcune riserve sulla non onerosità della norma.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, stante l'inamovibilità dei giudici e la soppressione della norma a regime che prevede il prolungamento del rapporto di lavoro fino al settantacinquesimo anno d'età, il diritto al mantenimento della stessa sede e delle stesse funzioni a favore dei soggetti che hanno già effettuato l'opzione non appare suscettibile di determinare profili finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, per consentire al relatore di predisporre uno schema di parere che tenga conto delle considerazioni emerse nel dibattito nonché delle ulteriori precisazioni fornite dal Rappresentante del Governo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

368ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(1296-B) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore NOCCO (*FI*), tenuto conto del dibattito svolto nelle precedenti sedute e delle delucidazioni offerte dal rappresentante del Governo, illustra il seguente schema di parere sul provvedimento in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, preso atto delle informazioni rese dal Governo sull'articolo 2, comma 1, lettera *a*) – da cui risulta che la cadenza temporale delle prove concorsuali è annuale e che il numero dei componenti della commissione unica ivi prevista è inferiore a quello attualmente vigente – nel presupposto che alle nuove funzioni di primo grado elevato ed apicale di legittimità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), numeri 9 e 15, non siano associati né un ampliamento della platea dei soggetti che svolgono a legislazione vigente analoghe funzioni, né l'attribuzione di indennità, e che le disposizioni di cui ai commi 10 e 14 del medesimo articolo non possono determinare eventuali posizioni soprannumerarie nell'ambito della dotazione organica complessiva, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata dal relatore, in quanto la stessa non risolve i numerosi problemi di carattere finanziario evidenziati sul testo in esame. Ritieni, inoltre, non convincenti le risposte fornite al riguardo dal Governo, con particolare riferimento agli effetti recati dall'articolo 2, comma 1, lettera *e*), numeri 9 e 15, relativamente all'ampliamento della platea dei soggetti che svolgono le nuove funzioni giudicanti ivi indicate e che benefi-

ciano delle relative indennità, posto che il Governo asserisce l'assenza di effetti onerosi senza darne dimostrazione. Per quanto concerne l'obbligo dei magistrati di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale e di formazione ogni cinque anni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), la quantificazione fornita dal Governo non sembra attendibile, posto che tale partecipazione si configura come un obbligo e che il numero dei magistrati in servizio interessati alla norma è assai più alto, né appare giustificata l'esclusione di 500 unità indicata nella relazione del Governo. Infine, ritiene non verosimile la quantificazione in soli 3.000 euro degli oneri connessi all'istituzione della sezione distaccata presso Bolzano della Corte d'Assise d'appello di Trento, prevista dall'articolo 2, comma 38, essendo ovvio che una tale operazione comporta costi molto più elevati.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alla suddetta istituzione della sezione distaccata della Corte d'Assise d'appello di Trento, precisa che in base all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1991, n. 335, risulta già istituita ed operante in Bolzano una sezione distaccata di Corte d'Appello, dipendente dalla Corte d'Appello di Trento, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del Tribunale di Bolzano. Di conseguenza, viene definitivamente chiarito che il provvedimento in esame si riferisce esclusivamente all'istituzione della sezione distaccata di una Corte d'Assise d'appello, fattispecie che appare ben diversa, sotto il profilo degli effetti finanziari, dall'istituzione di una nuova sezione di Corte d'Appello ovvero di nuovi Corti d'Appello.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), pur prendendo atto della precisazione del Presidente, ribadisce il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) si associa alle considerazioni del senatore Caddeo, preannunciando il proprio voto contrario sullo schema di parere proposto dal relatore. Riconosce, tuttavia, l'utilità della precisazione del Presidente, che chiarisce alcune ambiguità sugli oneri associati alle diverse casistiche relative all'istituzione di uffici giudiziari.

La proposta di parere del relatore viene, infine, approvata.

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il relatore GRILLOTTI (*AN*), richiamando le considerazioni già espresse nella precedente seduta nonché i chiarimenti forniti dal Governo,

illustra il seguente schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, con riferimento agli articoli 4 e 5, esprime parere di nulla osta nel presupposto che l'accesso alla successiva qualifica avviene solo nell'ambito dei posti disponibili e, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine agli articoli 1, 2 e 3, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che:

a) i posti lasciati vacanti nella qualifica di ispettore capo siano coperti nel rispetto dei vigenti meccanismi di progressione di carriera previsti per le Forze di polizia che non consentono il riconoscimento di incrementi salariali connessi all'eventuale svolgimento di mansioni superiori;

b) la copertura dei maggiori oneri previdenziali sia realizzata nel bilanciamento tra i maggiori contributi versati e le prestazioni riconosciute, con riferimento sia al personale che fruisce del regime di computo dei trattamenti col sistema contributivo che di quelli col sistema retributivo, e che il provvedimento non riconosce anni aggiuntivi di servizio né comporta il riconoscimento di maggiori benefici al personale già in congedo;

c) relativamente agli oneri derivanti dagli ulteriori avanzamenti del personale inquadrato a decorrere dal 2013 è stata stimata una sostanziale compensazione con le cessazioni dal servizio, a partire dalla medesima data, con particolare riferimento al contingente degli *ex* sottufficiali che acquisirà dal 2006 il parametro stipendiale "139" attribuito al "sostituto commissario" o "sostituto direttore tecnico";

d) le dotazioni di stanziamento per gli altri emolumenti, preso atto, in particolare, dell'asserita equivalenza delle indennità di missione e di ordine pubblico tra ispettori ed ispettori capi, costituiscono un limite massimo di spesa per tutti gli oneri accessori».

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame del testo, al fine di consentire un approfondimento della proposta di parere testé illustrata.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame del testo viene, pertanto, rinviato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI (AN) segnala, in ordine agli emendamenti al provvedimento in titolo, che, in relazione alla proposta del Governo 1.0.1, corredata di relazione tecnica, concernente il riconoscimento di una serie di indennità ed altri emolumenti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, occorre acquisire chiarimenti, in merito al comma 6, recante le disposizioni di copertura, al fine di verificare se l'onere di 1.405.502 euro che decorre dal 2003 costituisca una spesa aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente (nel qual caso la spesa per la corresponsione degli arretrati relativi al 2003 andrebbe comunque coperta con rife-

rimento al 2004), ovvero se si tratti di una rimodulazione dell'impiego dei residui, ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge n. 290 del 2002, relativi al 2003 di una spesa già scontata a legislazione vigente. Conseguentemente, fa presente che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002 richiamate al citato comma 6 dell'emendamento in esame.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri, in relazione al comma 1, segnala che occorre inoltre acquisire conferma che non sussistono altri oneri, oltre a quelli correlati a festività, trasferimenti, missioni e asilnido, contemplati nella relazione tecnica, tenuto conto che la norma indica invece interventi relativi anche ad altri istituti quali licenze ordinarie e straordinarie, tutela della maternità, diritto allo studio, buoni pasto e alloggi.

In relazione alla proposta 5.0.4 informa che occorre verificare se l'anticipazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica ivi indicata, ancorché siano espressamente esclusi effetti economici, non sia suscettibile di determinare, anche a seguito di eventuali procedure contenziose, effetti indiretti in termini di corresponsione di arretrati, progressione in carriera e di trattamento previdenziale. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota contenente le risposte alle osservazioni testé formulate dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti ad altra seduta, al fine di consentire i necessari approfondimenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame degli emendamenti viene, quindi, rinviato.

(2836) Contributo straordinario in favore dello Staff College, organismo delle Nazioni unite, con sede in Torino

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FERRARA (FI), con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

(3106) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge, segnalando che, in relazione agli oneri recati dall'articolo 2,

comma 9, come indicato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti sugli oneri correlati alle funzioni attribuite agli *ex* Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed agli enti locali. Al fine di agevolare la sottoscrizione dei contratti di cui all'articolo 2 vengono infatti individuati, come coordinatori applicativi della disciplina volta all'erogazione di contributi agli enti locali ed ai proprietari di alloggi, gli *ex* Istituti IACP (chiamati a tal fine a costituire appositi «sportelli emergenza sfratti») e per tali finalità è per loro prevista l'erogazione di un contributo pari all'1 per cento in relazione a ciascun contratto stipulato. Tuttavia, occorre rilevare che l'applicazione della complessiva disciplina in oggetto potrebbe risultare gravosa in termini amministrativi per gli enti locali, cui la norma si rivolge, con possibili ricadute in termini di costi per la finanza pubblica; inoltre, è possibile ipotizzare un incremento del contenzioso in relazione a quanto previsto in particolare dai commi 3 e 4, in base ai quali agli enti locali spetta di assicurare la corretta applicazione del contratto di locazione. Anche il termine di cui all'articolo 6 (per l'esecuzione del provvedimento di rilascio degli immobili), che risulta molto ravvicinato rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, potrebbe creare difficoltà applicative, con conseguente incremento dei connessi oneri amministrativi necessari per implementare le tipologie contrattuali contemplate dalla nuova normativa.

Osserva poi che il Servizio del bilancio evidenzia altresì l'esigenza di acquisire chiarimenti sui parametri adottati per quantificare l'onere relativo ai contributi per i locatori di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. Esso potrebbe risultare sottostimato in quanto è verosimile ipotizzare che i contratti della tipologia prevista dall'articolo 2 si concentrino più facilmente nei grandi aggregati urbani, con conseguente relativo maggior peso dei contributi nella misura più elevata. Anche per quanto concerne le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, il Servizio del bilancio segnala la necessità di acquisire precisazioni sui parametri adottati per la relativa stima riscontrando la possibilità di una sottovalutazione degli oneri ascrivibile sia all'entità effettiva del numero dei soggetti aventi diritto al beneficio (che potrebbe non coincidere con il numero dei contratti ammessi ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, come invece ipotizzato nella relazione tecnica), sia all'importo dei canoni medi (essendo stato assunto nella relazione tecnica un parametro basato sul 2001, epoca rispetto alla quale appare presumibile una rivalutazione dei canoni stessi, anche in considerazione dell'introduzione dell'euro), sia, infine, perché potrebbe verificarsi un effetto finanziario – seppur minimo – anche nell'anno 2004, dovuto al fatto che diversi contribuenti sono interessati al versamento in acconto dell'imposta, che si dovrà effettuare a novembre prossimo a legislazione vigente e, quindi, tenendo già conto del decreto in oggetto. In relazione all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria, riscontra inoltre l'esigenza di acquisire conferma che sono disponibili e non ancora ripartite le risorse di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 168 del 2004, richiamato alla lettera *a*) e che residuano risorse sufficienti nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

del fondo speciale di cui alla lettera *b*) per far fronte agli obblighi internazionali, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *a*); segnala, infine, l'esigenza di precisare le modalità di copertura degli oneri relativi al 2007 specificando eventualmente le proiezioni degli accantonamenti di fondo speciale cui fare riferimento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che, con riferimento all'articolo 3, commi 4 e 5, il numero dei nuclei familiari beneficiari, secondo i dati relativi all'anno 2002, dell'agevolazione in esame è pari a 26.000. Il suddetto valore, fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è assolutamente attendibile. Inoltre, sebbene l'agevolazione interesserà soltanto i contratti sottoscritti da soggetti residenti in città ad alta densità abitativa, pari a circa il 40 per cento del totale nazionale in base ai dati dell'anagrafe tributaria relativa alle locazioni, è stato preso prudenzialmente in considerazione il dato relativo al totale dei contratti, determinando, in tal modo, una sovrastima della perdita di gettito. Per quanto concerne l'importo dei canoni medi indicati nella relazione tecnica per la determinazione dell'agevolazione, è stato preso in considerazione il valore del 2001 in quanto ritenuto congruo anche per gli anni futuri. Esso rappresenta un giusto compromesso e tiene conto delle probabili modeste dimensioni degli alloggi e delle condizioni economiche dei soggetti che li occupano: il valore medio degli affitti dei soggetti interessati dalle norme in questione, sarà infatti inferiore a quello medio nazionale rilevato dall'Anagrafe tributaria.

Per quanto attiene, poi, ai chiarimenti richiesti circa gli oneri recati dall'assegnazione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto-legge in esame, deposita agli atti della Commissione una nota contenente alcuni chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Precisa, altresì, in replica alle osservazioni svolte dal relatore sul comma 9 dell'articolo 2, che la percentuale del compenso riconosciuto agli *ex* IACP (pari all'1 per cento del contributo) è stata determinata sulla base delle informazioni fornite dai medesimi Istituti.

Per quanto concerne, poi, i rilievi connessi alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 5, fornisce ampie assicurazioni sulla disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 168 del 2004. Per la copertura finanziaria degli oneri relativi al 2007, osserva che essi gravano sulle proiezioni degli accantonamenti di fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero degli affari esteri, rispettivamente, per un importo di 10.081.000 e 469.000 euro.

Su proposta del presidente AZZOLLINI la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire i necessari approfondimenti.

(1916) *RIPAMONTI*. – *Istituzione del difensore civico dei minori*

(2461) *GUBERT ed altri*. – *Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*

(2469) *ROLLANDIN ed altri*. – *Istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*

(2649) *BUCCIERO e Antonino CARUSO*. – *Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi*

(2703) *Vittoria FRANCO ed altri*. – *Istituzione del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*

(Parere alla Commissione speciale per l'infanzia su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, segnalando che, al fine di verificare la congruità della clausola finanziaria di cui all'articolo 16, occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri correlati alle disposizioni di cui agli articoli 1 (che prevede l'istituzione del Garante nazionale per i minori), 2 (che istituisce i Garanti regionali dei minori), 8 (che disciplina l'organizzazione e l'inquadramento del personale del Garante nazionale), 9, 10 (che ne definisce le funzioni), 11 (relativo all'intervento e al potere di rappresentanza del Garante in sede processuale), 14 (che istituisce le Commissioni consultive presso il Garante nazionale ed i Garanti regionali) e 15 (in merito alla Conferenza nazionale dei Garanti). Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 16, segnala poi che la copertura non appare adeguata, in quanto non sussistono risorse disponibili sull'accantonamento ivi richiamato. Segnala altresì che occorre riformulare la relativa previsione di spesa a decorrere dall'anno 2004 (in quanto si tratta di onere permanente), valutando l'opportunità di inserire un'apposita clausola di salvaguardia. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, che pone gli oneri relativi ai Garanti regionali dei minori a carico delle disponibilità di bilancio delle regioni e province autonome, si segnala che tale copertura non appare idonea, in quanto in contrasto con la vigente normativa contabile. Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 3.5 (per il quale occorre chiarire se gli oneri dei delegati ivi indicati siano posti a carico del Garante nazionale, e quindi del bilancio dello Stato, ovvero delle regioni e province autonome), 8.1 e 8.2 (che rinviano ad un decreto ministeriale la determinazione del numero delle unità di personale del Garante nazionale, sopprimendo i limiti indicati nel testo), 9.1 e 9.3 (che assegnano ulteriori compiti al Garante nazionale), 11.2 (in quanto estende i casi di intervento in giudizio del Garante a favore dei minori), 14.1 e 14.2 (che ampliano il numero dei componenti della Commissione consultiva presso il Garante nazionale) e 15.2 (che aumentano il numero minimo di riunioni annuali della Conferenza nazionale dei Garanti). Ri-

leva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Conformemente alle osservazioni svolte dal relatore nell'esposizione preliminare, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva, infine, la richiesta di predisposizione della relazione tecnica, ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2970) Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che esso modifica la disciplina previgente della legge n. 210 del 1992 e dell'articolo 3 della legge n. 362 del 1999, in materia di indennizzi pagati dallo Stato ai soggetti che abbiano subito menomazioni permanenti in seguito a vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, da un lato ampliando la platea dei beneficiari degli indennizzi, dall'altro eliminando il termine perentorio previsto per la presentazione delle domande di indennizzo (anche in accoglimento di alcune pronunce della Corte costituzionale sulla citata legge n. 210 del 1992). Al riguardo, ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ai fini della puntuale quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge, è stata più volte sollecitata al Governo la relazione tecnica, in luogo della quale il Governo ha trasmesso una nota del Ministero della salute recante una quantificazione basata su stime ed ipotesi (dichiarate suscettibili di variazioni in aumento) e non verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. In base a tale quantificazione, sono stati individuati gli oneri complessivi derivanti dal disegno di legge in esame per il 2004 ed a decorrere dal 2005, configurandoli come previsione di spesa (articolo 3, comma 1). In merito, tuttavia, il Servizio del bilancio sottolinea che non esistono sufficienti informazioni per verificare la congruità degli importi indicati, per cui ritiene necessario acquisire più precisi elementi di quantificazione, debitamente verificati, sia per quanto concerne gli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2 (in relazione alla misura dell'indennizzo medio annuo, al numero di anni considerati per il calcolo degli arretrati e alla mancata considerazione dell'onere legato alle eventuali nuove domande), che per quelli relativi all'articolo 2, peraltro non contemplato dalla citata nota del Ministero della salute (circa l'ampliamento della platea dei beneficiari derivante dalla soppressione dei termini per la presentazione delle domande). Come segnalato dal Servizio del bilancio, osserva poi l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla congruità complessiva della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, che grava sul Fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero della salute, e che prevede anche un'apposita clausola di salvaguar-

dia e la possibilità di ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (tra cui rientrano anche gli oneri in questione), in quanto la copertura stessa risulta superiore alla stima degli oneri del Ministero della salute, essendo destinata a coprire, oltre alle disposizioni onerose non quantificate di cui all'articolo 2, anche un anno in più di arretrato rispetto alla stima del 2003. Il Servizio del bilancio, inoltre, rileva l'opportunità di valutare se la forte aleatorietà degli oneri del provvedimento non possa indurre a rafforzare la clausola di salvaguardia recata dal testo, eventualmente prevedendo meccanismi normativi di compensazione automatica dell'eventuale eccedenza di oneri.

Il senatore FERRARA (*FI*) auspica che si possa disporre di una quantificazione esatta degli oneri correlati anche al contenzioso tuttora in atto a proposito della materia oggetto del provvedimento in esame, al fine di individuare soluzioni definitive ai problemi sottesi.

Il presidente AZZOLLINI, stante la delicatezza dei temi oggetto del provvedimento, ritiene opportuno richiedere la predisposizione di una relazione tecnica. Auspica che tale documento possa essere trasmesso al Parlamento con estrema sollecitudine al fine di giungere ad una tempestiva conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con l'opportunità di acquisire la relazione tecnica in ordine al provvedimento in titolo.

La Sottocommissione approva, infine, la richiesta di predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

40^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbrì, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2836) Contributo straordinario in favore dello Staff College, organismo delle Nazioni Unite, con sede in Torino: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 settembre 2004, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata» (n. 406).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano (3037) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

X. Esame del disegno di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 30 settembre 2004, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (n. 401).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 30 settembre 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Interventi a favore delle università non statali (2168).
- Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
- e della petizione n. 723 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale fondazioni liriche e sinfoniche (ANFOLS).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 30 settembre 2004, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno 2004 (n. 400).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione del Direttore generale della Direzione generale della qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 30 settembre 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:
- Proposta di decisione quadro del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto- legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile (3104).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA **sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi** **a crimini nazifascisti**

Giovedì 30 settembre 2004, ore 14,30

Comunicazioni del Presidente.
